

12
D I F F E S A

DEL REAL PADRONATO

D E L L A

Collegiata di Cupertino

FONDATA NEL CIO LXXXVIII.

D A L

CONTE GOFFREDO NORMANNO

E NEL CIO CCXXXV. RIEDIFICATA, E DOTATA

D A L

SERENISSIMO RE MANFREDI.





Sono nell'Istoria pur troppo note le funeste disavventure, alle quali soggiacque la Real Casa Sveva per opera, e macchinamento dell'Ordine Chericale. Non dee perciò recarci maraviglia, se Monsignor Petrucelli attuale Vescovo di Nardò quasi avesse in retaggio gli antichi odj, siasi con tutto il suo spirito rivolto contro le ceneri, e la memoria di quella Illustre Profapia, e faccia l'estremo di sua possa per occultare la riedificazione, e dotazione, che il Serenissimo Re Manfredi fe della Collegiata di Cupertino. Malgrado però i suoi replicati sforzi il Sacerdote D. Pasquale Plantera della stessa Terra di Cupertino portò alla Sovrana intelligenza di essere quella Collegiata di Real Fondazione. Onde S.M. con Real Carta ordinò alla Reverenda Curia del Cappellan Maggiore, che nè avesse istituito giudizio, ed affinchè le sue Sovrane Regalie non restassero indifese, con suo venerato Reale Rescritto m'incaricò di promuovere in tal piato i suoi Sovrani diritti. In esecuzione de'Reali comandamenti avendo insistito nella Reverenda Curia, dal Consultore della medesima fu rimesso il tutto alla

A 2.

ispe-

ispezione del vigilantissimo Avvocato della Corona, il quale fino dal bel principio avendo riconosciuto da irrefragabili documenti essere la detta Chiesa di Real fondazione, fe istanza di reintegrarsi la medesima alla Corona con tutte le sue antiche preminenze (1). Ma il degnissimo Consultore per osservare la solita tela giudiziaria si compiacque d'impartir termine, il quale già trovasi compilato. Pertanto dovendo egli proferire la sua sentenza, è mio obbligo indispensabile schierare sotto il suo purgatissimo occhio tutti quei documenti, che confermano la Real fondazione, ed il Real Padronato sulla menzionata Chiesa di Cupertino.

C A P. I.

Fondazione della Chiesa di Cupertino nel 1088. eretta dal Conte Goffredo Normanno.

Non vi ha dubbio, che quando il reo convenuto confessa ciò, ch'è in controversia, la causa aver si debba per chiara, e terminata, non vi essendo maggior pruova della confessione del reo (2). In tale circostanza abbiamo noi la ventura di ritrovarci.

Il presente Vescovo di Nardò fa in questo giudizio le parti di oppugnatore del Padronato, che spetta al nostro Sovrano, su la menzionata Chiesa, e pure Monsignor Sanfelice Vescovo dell'istessa Città confessa a chiare note essere la Chiesa di Cupertino fondata nel 1088. dal Conte Goffredo Normanno, e restaurata da

(1) *Fol. 361. a t. vol. 1.*

(2) *L. certum 6. Dig. de Confessis.*

da Manfredi Principe di Taranto , e poscia ultimo Re della Profapia Sveva . Nè una tal confessione si fa da quel dotto Prelato diligente investigatore dell' antichità del nostro Regno in una maniera vaga , ed equivoca . Egli nel togliere un' antica iscrizione esistente nel mezzo arco della parte superiore della Porta Maggiore di detta Chiesa vi pose la seguente :

D. O. M. ANTON. SANELIC. EPS NERIT.
 SALETINUM HOE VETUSTATE COLLAPSUM
 BARBAR. IMPIETAE SUA IAM ORBATUM
 SEDE QUOD PIETAS PRIMEVA ASS. VI.
 ANO 57, ET A GUFFRIDO COE RESTM ANO
 1088. DENUO A MANFRIDO TARENT. PRCE
 CUPI COME S. MARÆ AD NIVES AVSPIC. EREC.
 ANNO DNI 1235. 3°. AB ORD. POPULOQUE
 ANO 1563 PIIS PROVENT. IN HANC FOR-
 MAM REDACTUM ANO 1707. POSTM. TEM-
 PLU. DICAVIT ANO 1710. 13°. KALENDIS
 NOVEMB'. (1).

Abbiamo dunque il reo confesso, nè può dirsi, che quel dotto Prelato errasse nel fare il Conte Goffredo edificatore, e il Re Manfredi restauratore di quella Chiesa, perchè non lo facevano così di leggieri cadere in abbaglio i suoi vasti lumi di letteratura, e le studiose ricerche da esso fatte per investigare l' antiche memorie della sua Chiesa, di cui avea composta un' erudita, e compita Istoria, siccome ci avverte il Lucenti nelle addizioni Ughelliane, ove fa-

vel-

(1) Fol. 38. vol. I. fol. 138. a r. vol. 2.

vellando di alcuni monumenti spettanti alla Chiesa di Nardò confessa essergli stati comunicati *ab illustrissimo, & reverendissimo Domino D. Antonio Sanfelice Patricio Neapolitano inclita generis nobilitate aequae ac virtutibus, necnon doctrina, & eruditione clarissimo, a quo absolutissimam Neritinae Ecclesiae suae Historiam summo cum eruditorum plausu in dies singulos expectamus* (1).

Pretende però l'Avversario abbattere una tale confessione del Vescovo di Nardò con dire, che la suddetta lapide fu apposta dal Capitolo di Cupertino, e non già dal Vescovo Sanfelice, il quale solo, come abbiamo nella visita del 1710. (2), se decretò, che il Capitolo por dovesse alla parte interna sopra l'arco della porta maggiore della Chiesa una lapide con iscrizione, che denotasse la consacrazione da lui fatta nello stesso anno. Nè di ciò voglio io entrare in contesa, anzi di buona voglia convengo, che il Capitolo vi apponesse quella lapide, che oggi si vede alla parte esterna dell'arco della Porta Maggiore della medesima Chiesa. Nè perchè quella iscrizione si trova alla parte di fuori, e non già all'interna, perciò se ne può dedurre, siccome l'Avversario vuole, che la medesima dal Capitolo fu fatta senza intelligenza del Vescovo, mentre poco dovea importare se la medesima fosse al di dentro, o al di fuori situata; anzi dal vedersi in essa fatta special menzione della Consacrazione del 1710. dobbiamo dire, che questa appunto sia quella lapide, che decretò il Sanfelice doverli dal Capitolo apporre. Nè poteva esso Capitolo, eh' era alla

(1) *Ugelli Italia Sacra t. I. col. 1038. de. Episc. Neritinis.*

(2) *Fol. 129. vol. 3.*

(VII)

alla giurisdizione di quel Vescovo soggetto ; e tutto ad esso divoto , fare in quella Chiesa una tal novità senza il suo comando . Ma quantunque il Capitolo sia stato quello , che vi appose la controversa lapide , non perciò l'odierno Vescovo può smentirla , come quasi non fosse stata dal suo antecessore Sanfelice ordinata , ed approvata .

Se taluno comandi ad un suo dipendente di porre qualche iscrizione in un suo edificio , si dovrà dunque la medesima riputare come furtivamente apposta ? Certamente il Sanfelice non era architetto , ond'egli stesso collocar potesse quella lapide , nè poteva egli lungamente dimorare in Cupertino , e perciò dovea onninamente lasciare incaricato il Capitolo del collocamento di essa . E chi può dubitare , che quella iscrizione fu per comandamento del San Felice collocata leggendosi nel principio della medesima *Antonius Sanfelice Episcopus Nervitinus* ? E ciò si conferma dal non essere mai state in Cupertino persone oziose , e addette alla letteratura , e dall'essere stato il S. Felice molto versato nello studio dell' antichità , e dell' arte Lapidaria , onde legittimamente può dedursi , ch' egli stesso compose la controversa lapide , tantopiù che la medesima in tutto è concorde alle notizie delle antichità di quella Chiesa registrate nella sua visita del 1710. (1) . Nè può finalmente insorgere dubbio , che una tale iscrizione sia stata senza il consenso del Sanfelice apposta , mentre egli dal 1710. fino al 1735. visse , e governò quella Diocesi senza che ne facesse doglianza veruna .

E se

(1) Fol. 61. ad 62. a r. vol. 1.

E se alcuno fosse vago di sapere, perchè in quella lapide si faccia non solo menzione della consecrazione di quella Chiesa, ma benanche de' suoi Fondatori, potrà da noi agevolmente soddisfarsi alla sua curiosità. I testimonj più anziani, e che nel 1710. erano di età capace di ragione, e discernimento, ci attestano, siccome sul nono articolo concordamente depongono il Sacerdote D. Giuseppe Antonio Srafella (1), e il Magn. Francesco Schirardi (2), e il fu Notajo Nicolò de Dominicis (3), che in tempo, che Sanfelice governava la Chiesa di Nardò, videro il Sagrestano Gioacchino Prence per ordine di D. Giuseppe Callia Arciprete di quel tempo ricoprire con calce l'antica lapide esistente sopra la Porta Maggiore della Collegiata di Cupertino; dal che ne nacque grandissima querimonia nel pubblico, che fino ne querelò l'istesso Arciprete, mentre col ricoprire quell' antica iscrizione avea tolto un illustre monumento, donde appariva essere quella Chiesa di Regia fondazione, e immune da ogni giurisdizione. Ed un tal fatto oltre essere dai testimonj contemporanei, riferito, ed essersi conservato nella memoria de' Cupertinesi, i quali tutti ad una voce depongono essergli stato da' loro maggiori tramandato (4), viene maravigliosamente confermato dagli antichi monumenti. In un libro vetusto in-

(1) Fol. 60. a t. vol. 2.

(2) Fol. 74. a t. vol. 2.

(3) Fol. 67. vol. 1.

(4) Fol. 28. a t., 34. a t., 40. a t., 49. a t., 53., 56.
60. a t., 65. a t., 70. a t., 74. a t., 78. a t.,
82., 129. a t., 133. vol. 2.

(IX)

titolato *Præcedentia* & *quarta funerum* esistente nell' Archivio della Collegiata di Cupertino nel riferirsi le iscrizioni esistenti in quella Chiesa si riporta la seguente, che in quel tempo ancora si leggeva sotto l'arco della Porta Maggiore di essa Chiesa,

D. O. M. MANFREDUS TARENTI PRINCEPS
COMES CUPERTINI EX SVEVORUM FAMILIA
TEMPLUM HOC NULLIUS DIOECESIS VETU-
STATE COLLAPSUM A FUNDAMENTIS EREXIT
ANNO D. MDCCLXXXV. (1).

Questa appunto è quella lapide, che fu per ordine dell' Arciprete cancellata, e che dette motivo alle pubbliche doglianze. Onde poi il Sanfelice per appagare il pubblico, e per esimere l' Arciprete Calia dall' inquisizione nel 1710. ordinò, che vi si apponesse quella lapide, che oggi vi si vede, e legge (2), e in cui si fa menzione non solo della consacrazione, ma eziandio degl' illustri Fondatori di quella Chiesa. E con ciò l' accorto Sanfelice appagò il querulo volgo, e fece nell' istesso tempo il suo vantaggio con rimuovere quell' antica iscrizione punto non favorevole alla sua giurisdizione, perocchè in essa dicevasi esser quella Chiesa *nullius Diocesis*.

Or conviene indagare, chi sia il Conte Goffredo, che nella menzionata lapide si rapporta come primo Fondatore di detta Chiesa. L' Istoria ancora ci sommini-

B

stra

(1) Fol. 94. ad 96. vol. 2.

(2) Fol. 129. vol. 3.

fra lumi bastanti per renderci persuasi, che Goffredo fu edificatore, ed insigne benefattore di quella Chiesa. Gaufrèdo figlio di Tancredi Normanno, e fratello di Roberto Guiscardo si rese padrone della Città di Nardò, e di molti luoghi di quella Provincia, allora signoreggiata dagli Imperadori Greci, ed ebbe il titolo di Conte (1). Nel 1063. essendo morto il Conte Gaufrèdo fu suo successore il di lui figlio Goffredo (2).

Fu parimenti il detto Conte Goffredo Signore di Nardò, di Conversano, e di Cupertino, come si rileva dal Malaterra (3), e dalla Cronica di Nardò (4). Nella relazione, che Giovanni d'Epifanio Abate fece dello stato antico, ed attuale del suo Monistero di Nardò a Giovanni XXIII. in occasione, che il medesimo Pontefice era stato richiesto dal Re Ladislao, e dal Popolo di Nardò di erigere quel Monistero in Cattedra Episcopale si legge: *Sub Urbano II. qui electus fuit Papa anno Domini 1088., tenuitque Summum Pontificatum Ecclesia usque ad annum 1099., idem Monasterium Neritonense oblatum fuit Apostolica Sedi a Goffrido Comite Normanno Civitatum Neritoni, Tarenti,*

-
- (1) Malaterra lib. 1. Cap. 15. 33. 34. presso il Muratori tom. 5. degli Scrittori d'Italia pag. 550., e seguenti.
- (2) Cronicon Normannicum Auctore Anonymo anno 1063. presso il Muratori degli Scrittori d'Italia tom. 5. pag. 278.
- (3) Lib. 2.
- (4) Presso lo stesso Muratori rerum Italicarum tom. 24.

ti, Lycii, Brundusii, Cupersani, & totius fere Yapi-
giae Domino (1).

Oltre alla memoria, che del detto Goffredo abbiamo nel Malaterra, e presso l'Autore Anonimo della Cronica Normannica, e l'Ughelli, n' esiste un' altro irrefragabile monumento nella inquisizione, che fe Guglielmo II. detto il Buono nel 1187. di tutti i Baroni del Regno, il quale dovendosi preparare per l'impresa di Terra Santa volle sapere ciò, che dovea ciascun Barone per lo servizio militare. Si veggono in detta inquisizione tutti i Feudatarj dell'intero Reame numerati Provincia per Provincia, i quali manifestano il loro debito, e perchè l'impresa era pia offeriscono duplicato il servizio militare. Nella denuncia, che fe Tancredi Conte di Lecce ripete l'origine della sua Contea, e del servizio militare da esso dovuto, come Conte di Lecce, lo ripete dico dal nostro Goffredo, come si rileva dalle seguenti parole riportate da Camillo Tutini (2), e dal Borrelli (3).

De Terra Comitatus Tancredi filii Domini Ducis Rogerii, quae fuit Comitatus Goffridi, Montis Cayrosi, sicut dixit idem Comes Goffridus, Demanium suum de Lycio est Feudum decem militum, de Carminza Feudum trium militum, summa demanii praedicti Comitatus Tancredi

B 2

Feu-

-
- (1) Ughelli. Ital. Sacra pag. 1040. Tom. I. de Episcopis Nevrinis.
- (2) Ne' discorsi de' sette Officj di questo Regno, parlando de' Contestabili, ed estratte dal Registro di Carlo II. anno 1322. pag. 34.
- (3) Nelle vindicie della nobiltà Napolitana pag. 19. de' monumenti Comitatus Lycii.

Feuda militum XX. & cum augmento militum XXXX.
 Ecco dunque, che il Conte Goffredo era Signore di Lecce, e di quasi tutta la provincia Salentina, e perciò non può dubitarsi, che il suo dominio si estendesse sopra di Cupertino, ove egli fabbricò un ben ampio Castello, sulla porta interior del quale ancor oggi vedesi scolpita la sua immagine tra l'effigie di Manfredi, e degli altri Signori possessori di detta terra, come apparisce dall'antico manoscritto intitolato *Præcedentia & quarta Funerum* esistente nell'Archivio di quel Capitolo (1), e dal detto conforme de' testimoni esaminati sul primo articolo. Che poi nello stesso Cupertino egli fondasse la controversa Chiesa, non solo è additato dal menzionato manoscritto, e dalla memoria conservata di età in età viva, e costante presso i Cupertinesi, ma ce ne dà chiaro indizio, ed argomento la sua pietà.

Dell'animo pio e generoso del Conte Goffredo verso le Chiese esistono ancor oggi infiniti monumenti. Fu egli riedificatore del Monistero di Conversano, siccome in pieno giudizio decise la Real Camera di S. Chiara nel 1760. Di molti altri sacri Edificj da esso innalzati si fa distinta menzione dal Sig. Giovan Bernardino Tafuri (2), e da Jacopo Antonio Ferrari (3). Abbiamo altresì indubitate riprove della pietosa generosità dello stesso Conte Goffredo, nella sopraccennata relazione dall'Abate Epifanio fatta al Pontefice Gio.

(1) *Fol. 94. 125. vol. 2.*

(2) Nell'origine, ed antichità della Città di Nardò presso il Calogera *Tom. II.*

(3) *Apologia Paradossica lib. 2. quest. 12. pag. 337.*

Giovanni XXIII.^a, ove annoverandosi i feudi dalla Chiesa di Nardò posseduti si legge: *Donata autem fuerunt a Domino Gosfrido Comite dominatore Neritoni una cum multis aliis bonis annis Domini millesimo nonagesimo secundo, millesimo nonagesimo quarto, millesimo centesimo quarto (1).*

Laonde confrontando colla Storia, e colla pietà del Conte Goffredo l'edificazione, che il Vescovo Sanfelice asserisce il medesimo aver fatta della Chiesa di Cupertino, non può rivocarsi in dubbio, ch' egli ne sia stato l'edificatore, e come tale ne abbia avuto il Padronato, che oggi deve supporfi trasfuso al nostro Sovrano suo legittimo Successore. Imperciocchè pur troppo è noto, che i Conti di quel tempo erano Dinasti assoluti delle loro Contee, le quali si aggregarono al Reame allorchè Ruggieri fondò la nostra Monarchia. Onde non può dubitarsi, che tutti i diritti di quei Principi appartengono al Re nostro Signore.

C. A. P. II.

Riedificazione, e dotazione della stessa Chiesa di Cupertino fatta dal Serenissimo Re Manfredi.

MA quantunque voglia dagli Oppositori tenersi per incerta la divisata fondazione del Conte Goffredo, non potranno essi certamente contrastare la riedificazione, e dotazione fatta della medesima Chiesa di Cupertino da Manfredi ultimo Re Svevo.

Oltre alla confessione, che di ciò fa nella menzionata
la-

(1) *Ugelli Italia sacra* t. I. col. 1044. de *Epif. Nerit.*

lapide il detto Prelato Sanfelice Vescovo di Nardò ,
abbiamo di questa verità monumenti ancora esistenti,
e parlanti.

Ancor oggi si veggono sopra al^{to} di fuori della Porta
Maggiore della Chiesa di Cupertino in basso rilievo
le Reali imprese Sveve in un campo, che in mezzo
ha tre leoni, uno sopra dell' altro, a diritta tre frutta
di Pino, a sinistra una Croce Patriarcale, al di sopra
due teste di Aquila, che sostengono il Diadema, e che
coll' ali abbracciano i due lati del sudetto campo (1).
Nè può dubitarsi, che il detto Stegma sia della Casa
Reale Sveva, mentre in tutto corrisponde all' Impre-
se della stessa Real Casa Sveva rapportate dal Sum-
monte nell'istoria della Città, e Regno di Napoli (2),
e da Scipione Mazzella nella descrizione del Regno
di Napoli (3).

Secondo i più accreditati Canonisti bastano le insegne
scolpite ne' Tempj per costituire su de' medesimi il
Padronato. Ma noi non fonderemo su questa dottri-
na soltanto il Padronato, che al nostro Sovrano spet-
ta su quella Collegiata. Sotto all' indicate Reali im-
prese Sveve si legge la seguente Iscrizione.

D.V.M.AD NIV.BASILICÆ REGIVM
MANFRIDVS. STEGMA, REGALESQVE
LARGITVS.REDDITVS ANNO DOMINI
CIC. CC. X. X. X. V. (4)

Ecco

-
- (1) *Proc. fol. 121. vol. 2.*
(2) *Tom. 2. lib. 2. Cap. 10. pag. 124.*
(3) *pag. 434.*
(4) *Fol. 121. vol. 2.*

Ecco dunque, che il Re Manfredi non solo, come nella sua lapide accenna il Vescovo Sanfelice, riedificò la Chiesa di Cupertino, ma ben anche la dotò, il che ad evidenza rilevasi da quelle parole *Regalesque largitus redditus.*

Qui però il dotto Contradittore si avvanza a decantare per falsa la riferita iscrizione. Per provare una tal falsità il primo argomento, ch'egli ne adduce è, che la medesima sia fatta in lettere majuscole, ed in caratteri moderni. Che domine è cotesta obbiezione? Neppure un fanciullo ardirebbe dare per falsa una lapide, perchè sia scritta in caratteri majuscoli; anzi io domanderei all'erudito Prelato qual marmo, quale lapide di qual secolo, e di qual età abbia egli trovato scritta in carattere corsivo? Che poi i caratteri dell'indicata lapide siano moderni niuna prova dal Vescovo se ne adduce, e da altro forse egli a mio credere non lo ritrae, che dal vederli tondi, e diritti, e non barbari a guisa de' caratteri Longobardici quasi che a tempo di Manfredi l'Italia ancor fosse sotto il giogo di Totila, Alboino, e Rotari. Se non avessi a fare con un contraddittore ostinato mi dispenserei dal citargli una iscrizione dell'istesso Manfredi esistente nel porto di Salerno, e riportata dal Summonte (1), la quale nei caratteri, e nello stile è del tutto conforme alla nostra.

La debolezza di tali vane obbiezioni non ha potuto occultarsi all'istesso Vescovo, il quale vedendo svanita la pretesa falsità della lapide ha perciò dopo la compilazione del termine, non ostante la giuridica protesta

(1) *To. 2. lib. 3. p. 445.*

(XVI)

sta per parte nostra fattane (1), prodotti nuovi testimonj per provare, chè non meno la detta iscrizione, che le imprese Sveve vi siano state apposte nel principio del corrente secolo in occasione, che fu ristorata la facciata di quella Chiesa minacciante rovina. Di tale assertiva rispetto alla lapide altra pruova non adduce, che la testimonianza del solo Sacerdote D. Benedetto Melandugno suo antico Vicario foraneo (2), e perciò ognuno comprende di qual peso sia una tale testimonianza, e la medesima è contraddetta da due altri testimonj dell' istesso Vescovo, i quali depongono, che la detta iscrizione vi fu soprapposta molto tempo dopo la ristorazione di quella facciata, siccome credono provarlo dal vedersi il marmo dell' iscrizione non bene connettere colla fabbrica, argomento per altro fallace; sì perchè da terra non può per la smisurata altezza vedersi, se il marmo della lapide connetta, o no colla fabbrica, e molto più perchè il cavo, ove è situata detta lapide, non può conoscersi se sia ripieno di calce fresca, come i medesimi testimonj asseriscono. E concesso ancora, che il marmo della lapide non connetta colla fabbrica, non perciò può dedursene, che vi sia stato soprapposto, mentre ognuno sa, che negli edificj antichi, sottoposti all'ingiuria de' tempi, e risarciti la fabbrica non sempre è uguale, nè le pietre sempre ben connettono, e combaciano insieme. Rispetto poi alla pretesa nuova apposizione delle imprese Sveve gli stessi suoi

te-

(1) *Fol. 153. vol. 3.*

(2) *Fol. 157. vol. 2.*

testimonj concordemente depongono non saperne cosa alcuna (1).

Ma oltre alle confutate obiezioni l'Avversario per comprovare la pretesa falsità della lapide adduce due altri non meno vani, e insussistenti argomenti. Il primo è, che in essa leggesi *Manfridus*, e non *Manfredus*, siccome scriveano gli Autori di quel tempo; il secondo, che dicendosi in essa *Regalesque largitus redditus*, oggi non si trova, che quella Chiesa possedga alcuna rendita Reale proveniente da Manfredi, anzicchè quel Capitolo è sì povero, e miserabile (siccome l'Avversario asserisce) che vive di semplici distribuzioni. Ma è facile rispondere a queste obiezioni. Primieramente per conoscere se la difficoltà di leggerli *Manfridus*, e non *Manfredus*, regga a martello, basta riflettere, che ogni ben regolato idioma soffre, che la lettera E. si cambi talvolta coll' I.; e di simili cambiamenti s'incontrano infiniti esempj non solo nelle antiche lapidi, ma ben'anche negli Scrittori del buon Secolo, che per vezzo di lingua hanno qualche fiata surrogata una lettera all'altra. Riclamerebbero poi tutti gli Antiquarj, se si pretendesse di dare per false tutte quelle antiche lapidi, nelle quali s'incontra simile scambiamiento.

Per togliere ogni dubbio sulla scrupolosa ortografia; con cui pretende l'Avversario doverli scrivere le lapidi, voglio avvertirlo, che s'egli trova in più autori il nome di Manfredi latinamente scritto *Manfredus*, io in altri monumenti sincroni trovo scritto *Manfridus*. Ond'è, che queste due voci *Manfridus*, e *Man-*

(1) *Fol. 148. a. r., 154., 155. vol. 3.*

e *Manfredus*, sono uguali, e sonano l'istesso. Il Pontefice Innocenzo IV. nel tempo, ch'era morto il nostro Re Corrado, e nel punto, ch'era per portarsi in questo nostro Reame, da esso creduto devoluto alla Sede Apostolica, per esserle gli mostrato Manfredi benevolo, ed ubbidiente gli spedì Bolla nel 1254., colla quale gli confermava il Principato di Taranto con altri Contadi. Il titolo di essa Bolla è: *Nobili Viro Manfrido Principi Tarentino Fidelis suo* (1). Giunto il detto Pontefice a Capua, ed essendogli Manfredi uscito incontro, si mostrò molto ossequioso verso del Papa, il quale sommamente gradì la sottomissione di quel Principe, e volle accrescere maggiori favori nella sua persona, e perciò con sua Bolla lo creò Vicario del Regno dal Faro fino al fiume Sele, e per tutto il Contado di Molise, e Terra Beneventana, costituendogli otto mila oncie d'oro l'anno. Il titolo di tal Diploma Pontificio parimente dice *Manfrido* (2). Essendosi poscia Manfredi impossessato del Regno si fe coronare in Palermo Re della Sicilia, ed alla sua funzione intervennero infiniti Vescovi, e Prelati. Il Pontefice Alessandro IV., che di mal occhio vedeva aumentarsi la potenza di questo Principe, avea antecedentemente fatto ordine in virtù di santa ubbidienza a tutti i Vescovi, e Prelati di non andare nell'Isola di Sicilia, nè di assistere.

-
- (1) Una tal Bolla estratta dal registro Vaticano è riportata da Camillo Tutini nel suo discorso de' Contestabili di questo Regno pag. 58.
- (2) Il medesimo estratto dal Vaticano è riportato dall'istesso Tutini *ibid.* pag. 60.

stere al luogo, dove Manfredi designava farsi coronare, anzi avea citato l'istesso Manfredi a dar soddisfazione alla Sede Apostolica. Onde quel Pontefice irritato per una tale disubbidienza, e disprezzo de' precetti Apostolici scomunicò Manfredi, e lo dichiarò rubello, e nemico di S. Chiesa, citò i Vescovi a comparire fra certo tempo, ed altri ne privò delle loro dignità. Nel corpo di una tal Bolla si vede più volte ripetuto il nome di Manfredi, e indistintamente si legge talvolta *Manfridus*, e talvolta *Manfredus* (1). Essendo ad Alessandro IV. succeduto il Pontefice Urbano IV. il quale vedendo sempre più crescere la grandezza di Manfredi, e che il medesimo infestava lo stato Ecclesiastico, nel 1263. pubblicò una Bolla, con cui lo citò a render conto, e ragione delle sue operazioni. Si legge nella medesima il nome di Manfredi latinamente scritto *Manfridus* (2). Anzi in un privilegio dello stesso Re Manfredi, che appresso rapporteremo, si legge *Manfridus*, quantunque si trovi scritto *Manfredus* in altri suoi diplomi unitamente col primo rapportati da Antonio Mongitori nei Monumenti istorici dell' Ospedale della SS. Trinità di Palermo (3). Ecco dunque, che se egualmente dicessi *Manfredus*, che *Manfridus* dagli Scrittori sincroni, svanisce l'opposizione, e la prete-

-
- (1) La medesima è parimenti riportata dal Tutini nell'istesso luogo pag. 63.
 (2) Siccome può vedersi presso l'istesso Tutini, che avendola parimente estratta dall'Archivio Vaticano, l'ha riportata nel luogo istesso pag. 66.
 (3) Pag. 29. e 30. cap. 4. presso il Burmanno vol. 14.

la caratteristica di falsità, che l'Avversario credesse ritrovare in quella lapide dal leggersi *Manfridus*, e non *Manfredus*.

Resta ora ad esaminare quali siano queste rendite, che Manfredi donò alla Collegiata di Cupertino, siccome in questa lapide, leggesi. Se gli Archivj privati, e pubblici delle nostre Città fossero tutti intatti, ed ilesi, potremmo, alla curiosità dell'Avversario soddisfare con individuare quali sieno le rendite, che quella Chiesa ricevè dalla pietà di Manfredi, ma siccome ad ognuno è nota non meno la negligenza de' nostri Maggiori, nel custodire le proprie scritture, che la sciagura, a cui soggiacquero s) i pubblici, che i privati Archivj per le varie vicende di questo Reame, così non è meraviglia, che non possiamo determinare quali furono i beni, che Manfredi assegnò alla Chiesa di Cupertino. Né vale il dire, perchè oggi nè esistono, nè si fanno i fondi dal detto Principe conceduti, perciò non può asserirsi essere quella Chiesa da Manfredi stata eretta, e dotata; mentre non perchè il Priorato della Bagnara è stato spogliato di molte Reali donazioni, nè perchè la Regia Badia di S. Maria della Vittoria è stata privata di quei beni, di cui l'arricchì la pietà de' Principi Angioini, perciò alcuno ha presunto, che quelle Chiese non siano di Regia Fondazione. Tra le poche scritture antiche, che si conservano nell'Archivio del Capitolo, vi è il libro intitolato *precedentia*, o *quarta superum*, in cui si legge, che detta Chiesa fu da Manfredi dotata, ed arricchita (1) colle rendite di alcuni annui canoni, e colle ridecime delle decime di alcuni generi di vettovaglie, che si pagavano ad esso Conte. E la concessione di queste

(1) Fol. 94. a r. vol. 2.

teste fresse ridescime fatta da Manfredi può in certo modo provarsi dal tenore del privilegio di conferma nel 1483. spedito, al Capitolo Cupertinese da Pirro del Balzo Conte di detta Terra, ove si legge *eidem Clero, & Capitulo concedimus. & donamus redemptam Boceptini. & Cupertini, quam anno quolibet solebat dare, & solvere Curia nostra* (1), cioè *solebat* in virtù della concessione di Manfredi, di cui forse allora erasi disperso il diploma, e perciò se ne domandò la conferma. E nell'istesso antico manoscritto si ritrova registrato, che l'istesso Re Manfredi concede alla Terra di Cupertino il privilegio di far Fiera per tutta l'Ottava della Vergine delle Nevi, e l'esenzione, e franchigia da ogni peso per tutto quel tempo. Se dunque la pietà di quel Sovrano si estese a decorare quel Pubblico di un tal privilegio, a riguardo della Festività della Vergine delle Nevi, non è da dubitarsi, che alla Chiesa da esso in onore della stessa Vergine riedificata largisse corpi, e rendite. Ecco dunque, che le antiche scritture a meraviglia convengono colla lapide. E' poi falso, che la Collegiata di Cupertino sia poverissima, mentre la medesima possiede ricchi fondi (2), i quali forse, e senza dubbio sono in buona parte provenuti dalla munificenza di Manfredi.

Ma non perchè abbiamo superato le due prime opposizioni del Contradittore, lo abbiamo perciò convinto. Egli crede quasi con un soffio abbattere, e dileguare l'allegato monumento. Ecco il suo argomento. Nicola Jamfilla Scrittore delle gesta di Federico II.,
di

(1) Fol. 150. vol. 1.

(2) Fol. 112. 113. e 155. vol. 2.

di Corrado, e Manfredi suoi figli citato, e seguito dal dotto Muratori (1), e dall'illustre Abate Fleury, asserisce nella sua Istoria, che il Re Manfredi nacque nel 1232., e le sue parole sono le seguenti: *Erat autem idem Princeps (cioè Manfredi.) annorum decem, et octo cum defuncto Imperatore Baluam fratris Corradi Regis in Italia, et Regno Sicilia paterna sibi commissum dispositione gerere cepit* (2). Or egli è indubitato, e fuor di controversia, che l'Imperador Federico morì nel 1250., siccome attestano concordemente tutti gli Scrittori. Dunque se Manfredi nel 1250. era giunto all'anno diciottesimo di sua età, convien dire, ch'egli nacque nel 1231. Laonde se la nascita di Manfredi fu nel 1232.; egli non potea nel 1235. fondare, nè dotare la Chiesa di Cupertino, giacchè era fanciullo di tre anni, e perciò falsa dee riputarsi la lapide, che un tal fatto asserisce.

Se però il dotto avversario avesse voluto far uso dell'arte critica non avrebbe così ad un trar di penna abbattuto quel vetusto monumento, che ha retto all'ingiuria, e all'impeto degli anni. Sarebbesi egli rammentato, che la scienza lapidaria è tenuta in pregio, e conto da' dotti appunto, perchè la medesima ci guida in mezzo al bujo dell'antichità senza farci cadere in quegli errori, in cui agevolmente ci conducono le passioni, l'ignoranza, e la negligenza degli Scrittori, e perchè per mezzo delle antiche iscrizioni, e de' monumenti avanzati alla voracità del tempo c'istruisce delle cose de' secoli trasandati. Da la critica per re-

80

(1) Negli Annali d'Italia Tom.7. pag.297. ad ann. 1251.

(2) Presso il Muratori degli Scrittori d'Italia tom.8. pag. 498. lit.C.

gola stabile, che qualora un' antica lapide faccia menzione di qualche epoca, di qualche fatto istorico, e di qualunque avvenimento, la medesima purchè sia corredata di tutte le caratteristiche di verità, merita preferenza sopra qualunque contraria assertiva di qualsivoglia Autore. In fatti quanti nomi di Consoli, o di Principi, quanti fatti Istorigici ci hanno somministrate le antiche lapidi, ch' erano taciuti, o diversamente rapportati dagli antichi Autori, la fede de quali si è avuta per dubbia, e fallace in comparazione degli antichi monumenti? Dovea dunque l'Avversario qualora ambiva dare per falsa la lapide esistente nella Chiesa di Cupertino ritrovare in essa quelle caratteristiche di falsità, che somministra l' arte lapidaria. E se in vece di ritrovare in essa i contraffegni di falsità vi avesse riscontrate tutte le caratteristiche di veracità, dovea riputare equivoca, e fallace l'autorità di Jamfilla, del dotto compilatore Muratori, e del Fleury, che alla perfine erano uomini, e non formavano già un Concilio Ecumenico, onde loro potesse competere la prerogativa d' infallibili. In fatti il savio Autore dell' Istoria Civile del nostro Regno, quantunque nel principio del libro decimottavo dell' Istoria Civile del Regno di Napoli nel narrare le gesta del Re Manfredi si protesti di valersi dell'autorità di Jamfilla Scrittore contemporaneo, e accreditato, pure non è sì cieco seguace, che abbia abbracciato la sua opinione circa la nascita di esso Manfredi. Anzi malgrado la precisione, con cui il Jamfilla asserisce, che Manfredi era di diciotto anni, allorchè morì Federico II. suo padre, il Giannone punto non interloquisce sull' età di esso Manfredi, e con tal suo silenzio ci dà chiaramente a conoscere, ch' egli non

igno-

ignorava le contradizioni, alle quali foggiaeva l'autorità del Jamfilla.

Della sincerità di essa lapide ci fanno indubitata fede lo stile, ed il carattere, con cui la medesima è scritta in tutto corrispondente al genio del decimoterzo secolo. Ma affinchè il Contradittore possa conoscere il peso dell'autorità del Jamfilla, e quanto la medesima sia equivoca, e dubbia, convien, che rifletta, che nella sua Istoria hanno avuto parte più Autori, siccome opportunamente ci avverte il dottissimo Muratori (1). Onde non è inverisimile, che colui, che ha terminata l'Istoria del Jamfilla l'abbia in qualche parte corrotta, e interpolata. Il che rispetto al controverso luogo tanto più agevolmente è potuto seguire a motivo, che siccome le prime copie dell'Istoria del Jamfilla date alla luce dall'Ughelli, e dall'Eccardo (2), le parole *annorum decem, & octo*, sono scritte in numero Romano, così doveano essere parimenti nel testo, e perciò facilmente si è potuto da Copisti scambiare un numero coll'altro. In fatti il Carasio seguito dal Muratori è stato il primo a scrivere per esteso le dette parole *annorum decem, & octo*. Qualora voglia ritenersi per vera la presente lezione di questo luogo del Jamfilla la sua assertiva è falsa, e fallace, e che tale sia non altronde voglio primieramente dedurlo, che dall'istesso Autore, e dalla serie degli avvenimenti in quel

-
- (1) *In Chronicon Nicolai de Jamfilla tom. 8. degli Scrittori d'Italia pag. 491. Prefatio Ludovici Antonii Muratori; e lo stesso Muratori nella prefazione a Sabba Malaspina ibid. tom. 8. pag. 783.*
- (2) *Vol. 1. p. 1028. nella sua raccolta degli Scrittori della mezzana età.*

quel tempo accaduti. Egli nell'istessa sua storia riportando la disposizione testamentaria dell'Imperador Federico II., afferisce, che Manfredi in assenza di Corrado dimorante in Alemagna era stato dal Padre costituito Balio del Regno. Non è credibile, che volesse il savio Imperadore Federico costituire Manfredi giovinetto, e quasi nell'età minore alla custodia, ed al governo di un Regno scòavolto, e pieno di turbolenza, senza almeno stabilirgli qualche Ministro, da cui Manfredi dovesse dipendere nella pubblica amministrazione. E il savio governo tenuto da Manfredi nell'amministrare il Regno, nel domare i ribelli, nel dissipare i turbini, e le tempeste mossegli contro da Innocenzo IV. Romano Pontefice, palpabilmente ci fa conoscere, ch'egli non era in età tanto giovanile. In fatti nel 1252. essendo venuto Corrado a prender possesso di questo Regno, lo riconobbe tutto dalla sagacità, e prudenza di Manfredi: *Rem autem* (scrive l'istesso Jamfilla) *valde Principi gratificatus est; recognoscens Regnum ipsum in absentia sua post Imperatoris Patris sui mortem per ejusdem Principis industriam sapienter, atque viriliter fuisse gubernatum, cum vix credidisse potuerit se sic quietum, & pacatum Regnum inventurum esse, sicut invenit, propter quod ipsum Principem in magna benevolentia est amplectatus* (1). Se poi secondo alcuni Scrittori (2). Manfredi avvelenò il suo Padre per ambizione di dominio, vero, o falso che sia tale avvenimento, non sarebbe forte una tal voce, se Manfredi secondo il

D Jam.

(1) *Idem ibid. pag. 505. B.*
 (2) Giovanni Villani *Lib. 6. cap. 42.* Ricordano Malaspina *cap. 143.*

Jam s'illa fosse stato d'anni diciotto nel tempo della morte del suo genitore.

Oltre a quel, che abbiamo divisato, si ravvisa dagli Scrittori sincroni a Manfredi esser falso, ch'esso Manfredi avesse diciotto anni quando morì il suo genitore. Sabba Malaspina, che visse nel 1268., secondo egli stesso ci avverte, dice, che il Re Manfredi era adulto e grande pria, che fosse scomunicato, e deposto l'Imperadore Federico; da cui per le sue varie doti fu nell'amore preferito a' figli legittimi, ed innalzato al Principato di Taranto, ed accasato con Beatrice figlia di Amadeo Conte di Savoja. Per maggiore intelligenza soggiungo le stesse parole dello Scrittore: *Hunc (cioè Manfredi) jam adultum persona, datibusque persone grandævum, Federicus ejus genitor antequam fieret anathema, priusquam esset etiam irrefragabili depositione percussus, filiis preferens eum, eandem Principatu Tarentino donavit, in quo nomen, & decus Principis studebat laudabiliter promoveri. Tradiditque sibi uxorem nobilem mulierem datam Amadei Comitis Sabaudie nomine Beatricem* (1).

Soggiacque Federico più volte ai fulmini del Vaticano. La prima scomunica fu contro di esse scagliata nel 1227, dal Pontefice Gregorio IX. (2). Fu lo stesso Federico la seconda volta scomunicato dall'istesso Papa nel 1239., ed assolati i suoi Sudditi dal giuramen-

(1) Sabba Malaspina presso il Muratori degli Scrittori d'Italia Tom. 8. Cap. 1. pag. 787.

(2) Riccardo da San Germano presso il Muratori degli Scrittori d'Italia Tom. 7. pag. 1003. lit. C. Raynaldi ad ann. 1227.

mento di fedeltà (1). Per la terza volta finalmente nel 1245. fu anatematizzato da Innocenzo IV., e solennemente deposto nel Concilio di Lione. Vegliamo ora di quale delle tre scomuniche parla il Malaspina. Colle parole *antequam* Federico fieret *anathema* pare, che assolutamente quell'Autore voglia indicare la prima scomunica, ed escludere le altre due. Sarà però l'Avversario pronto a rispondermi, che soggiungendo immediatamente lo Scrittore *prinsquam esset etiam* Federico *irrefragabili* *deposizione percussus*, con questa clausola viene a caratterizzare la scomunica del 1245., ch'è quella appunto, che va congiunta colla solenne deposizione fatta di Federico II. dell'Imperio nel Concilio di Lione. E ciò, soggiunge egli, maggiormente si comprova dal vedere, che niuno Autore asserisce, che il Pontefice Gregorio IX. deponesse l'Imperador Federico nella scomunica fulminata nel 1227., anzi tutti convengono, che soltanto per richiamarlo al suo dovere, e per obbligarlo ad andare contro Infedeli lo dichiarasse scomunicato. Onde conclude il medesimo Contradittore, che se Manfredi secondo il Jamilla era nato nel 1237. potea dal Malaspina nel 1245. esser chiamato adulto, e grande.

Nelle cose storiche in vero non bisogna determinarsi con precipitanza, ma conviene far uso del proverbio, che ci avverte di andare adagio a ma' passi. E' verissimo, che nel 1227. Papa Gregorio IX. soltanto scomunicò l'Imperador Federico, e non lo depose, ma fa qui di mestieri avvertire, che l'istesso Ponte-

(1) Raynaldi *ad ann.* 1239.

fite sonoscendo sempre più ritroso a' suoi voleri. Federico, confermò nel Giovedì Santo dell'anno appresso 1228. la scomunica fulminata l'anno antecedente contro il medesimo colla giunta di assolvere dal giuramento di fedeltà i suoi sudditi, massimamente quei di Puglia, e di Sicilia: *Addecimus quoque* (son parole dell' istessa Bolla di scomunica rapportata dal Raynaldi (1) *ut loca quaelibet, ad que ipse pervenerit, ecclesiastico subiacent interdicto, ut quandovis presens fuerit, ibidem nulla divina officia celebrentur, officio, beneficioque privantes omnes, cuiusque professionis, vel ordinis, qui ea postquam denunciatus fuit excommunicatus a nobis, divina sibi ausu temerario celebraverint, & antequam ad mandatum Ecclesie redeat, de cetero celebrabunt. Illud etiam non desimus omittendum, quod si de cetero se officiis divinis ingesserit contra eum tanquam contra hereticum, & clavium Ecclesie contemptorem savorisque debita procedemus. Et si ab Ecclesiarum, & Ecclesiasticarum personarum oppressione non desiterit, aut non cessaverit a conculcatione Ecclesiastica libertatis, vel excommunicatione contempta, redire non curaverit ad mandatum Ecclesie, omnes qui sunt et fidelitatis iuramento affricti, & specialiter homines regni a iuramento, quo sibi tenentur, absolvemus &c. (2). Dall'aver Federico dopo la pubblicazione di una sì terribile Bolla proseguito l'istesso tenor di vita di prima, e dall' avere contravvenuto quasi ad ogni passo ai tanti divieti dal Pontefice fat-*

(1) *Ad ann. 1228. n. 4.*

(2) Si veggia parimenti la vita di Gregorio IX. presso il Muratori degli Scrittori d'Italia parte 1. tom. 3.

agli sotto pena di decadere dal regno, e di essere i sudditi prosciolti dal giuramento di fedeltà, ognun vede, che questa scomunica si dee chiamare una vera deposizione. E che per tale l'abbia avuta Saba Malaspina, non è meraviglia, mentre siccome esso stesso nell' esordio della sua opera ci avverte, era egli Scrittore del Papa, e perciò dovea avere Federico per deposto qual infrattore degli ordini Pontificj emanati sotto pena del decadimento dal regno. E assolutamente della scomunica del 1228. volle parlare il Malaspina, altrimenti le sue parole *antequam Federicus fieret anathema* sarebbero state inutili, e contrarie alle altre, *priusquam esset irrefragabili depositione percussus*, se con questi sermini avesse voluto, siccome pretende il contraddittore, indicare la scomunica del 1245., la quale fu la terza, e non la prima, come chiaramente significano le parole *antequam fieret anathema*.

Quantunque l' Avversario voglia ostinarsi a negare, che alla prima scomunica sofferta da Federico fosse congiunta la sua deposizione, non perciò dovrà egli ricorrere alla terza scagliata nel 1245., e tralasciare quella, che nel 1239. lo stesso Pontefice Gregorio IX. fulminò contro il medesimo Federico con deporlo, e assolvere i sudditi dal giuramento di ubbidienza, siccome si farà chiaro dalle seguenti parole della Bolla. *Tradentes ipsum Sabana in interitum carnis, ut spiritus ejus in die Domini Salvus fiat, omnes, qui ei fidelitatis juramento tenentur, decernendo ab observatio-
ne juramenti hujusmodi absolutos, & firmiter prohibendo, ne sibi fidelitatem observent, donec fuerit vinculo excommunicationis adstrictus. Ad haec civitates, Castella, Villas, ad qua ipse pervenerit, quamdiu ibi fuerit ec-*

clesiastico subicimus interdicto (1). Di più Matteo Paris riporta il contenuto di una Bolla dallo stesso Pontefice diretta al Re, e Baronaggio di Francia, con cui dichiara Federico non solo scomunicato, ma decaduto dall'Impero, che offre a Roberto fratello dello stesso Re di Francia, Roberto però lo ricusò tra l'altre cagioni allegando non essere stato Federico deposto da un Concilio generale, ma da un suo nemico. *Qui* (son parole dell'Autore) *si meritis suis exigentibus deponendus esset, non nisi per generale Concilium cassandus iudicaretur* (2). Un tal motivo di Roberto forse fu cagione, che poi nel Concilio di Lione il Pontefice Innocenzo IV. nel 1245 dichiarasse nuovamente Federico decaduto dall'Imperio (3), e perciò nel 1246 sollecitasse gli Elettori dell'Imperio ad elegere Re de' Romani il Langravio di Turingia (4). Pertanto se il contraddittore non vuole, che il Malaspina parli nel citato luogo della scomunica contro Federico fulminata nel 1227, e confermata nel 1228, colla giunta della deposizione di esso Federico, non potrà negare, che ivi abbia quell'Autore voluto indicare almeno la seconda scomunica contro lo stesso Imperadore scagliata nel 1239. Adunque se dobbiamo credere in detto anno Manfredi esser già, come ce lo rappresenta Malaspina, *adulturn persona, vobisusque persone grandivum*, e sublimato al Principato di Taranto, *in quo nomen*, &

-
- (1) Raynaldo *ad ann.* 1239. n. 15.
 (2) Paris *ad ann.* 1230. pag. 350.
 (3) Raynaldi *ad ann.* 1245. n. 33.
 (4) Raynaldi *ad an.* n. 1246. n. 2.

deus Principia studabat laudabiliter promoveri, e se finalmente era accasato con Beatrice figlia di Amadeo Conte di Savoja; convien dire che il medesimo non era nato nel 1232., come asserisce il Jamfilla, ma molto tempo prima; che se poi rapporteremo, siccome ragion vuole, le parole del Malaspina alla scomunica del 1228. il nascimento di Manfredi doverà cadere molti e molti anni prima del 1232., altrimenti nel primo caso esso Manfredi di sette anni, e nel secondo quattro anni prima di nascere sarebbe dal Malaspina con manifesto assurdo stato detto adulto e grande per le sue rate doti. Finalmente, ancorchè vogliamo esser benigni coll' Avversario, e dir con esso, che il Malaspina in quel luogo parlò della scomunica del 1245. non perciò può sostenersi la nascita di Manfredi dal Jamfilla fissata nel 1232., mentre dal 32. al 45. non correndo altro, che tredici anni, non possono mai competere ad un giovanetto di sì tenera età gli epiteti di *adultum*, *adulesque personae grandiorum*, e di ammogliato. A tal dimostrazione non può più l' Avversario fissar col Jamfilla nel 1232., ma molto tempo prima la nascita di Manfredi, che io credo doverli stabilire seguita nel 1212. Questa data riesce opportuna per qualunque delle tre scomuniche fulminate contra Federico voglia dirsi, che abbia parlato il Malaspina. Conciossiachè se la parole di cotesto Autore si rapportano alla scomunica nel 1227. scagliata, e confermata nel 1228., in quell' anno Manfredi avrebbe avuto sedici anni, se poi si rapportano alla scomunica del 1239., in quel tempo Manfredi sarebbe giunto all' anno ventisettesimo di sua età, se poi si rapportano alla terza scomunica del 1245., in quell' anno Manfredi avrebbe avuto trentatré anni, ed in

tur.

tutte queste varie età si farebbe senza errore potuto dire , *adultum persona doctibusque personis grandævum* , con aggiungergli la prerogativa di essere accasato , e di sapere con decoro sostenere la dignità di Principe. E una tale epoca del nascimento di Manfredi da noi testè fissata nel 1212. è confermata dalla serie stessa della storia .

Abbiamo da Niceforo Gregora nella Storia Bizantina (1), che Giovanni Vatafio Imperadore di Costantinopoli nel 1234. si congiunse con Anna figlia dell'Imperador Federico , e di Bianca Lancia , e sorella di Manfredi , che da i nostri Scrittori viene appellata Costanza . Ci assicura il Giunone (2), che costea Anna , o Costanza era nata dopo Manfredi , e che ciò si rileva da' Regali Archivj . Pertanto se la medesima nel 1234. si unì coll' Imperadore Costantinopolitano , ed era in età molto giovanile , come asseriscono gli Scrittori della Storia Bizantina ; conviene dire , che la medesima nel 1234. avesse diciassette in diciotto anni , e perciò fosse nata nel 1216. , o nel 1217. Donde ne deriva , che Manfredi essendo maggiore di essa Anna , dovea esser nato qualche anno prima , cioè circa il 1212. Ed un tal matrimonio dal Pontefice Innocenzo IV. perchè contratto con detto Giovanni Vatafio Scismatico , nel 1245. fu rescisso all'Imperador Federico Padre di essa Anna , allorchè fu scomunicato , e deposto dall' Impero (3). L'Autore Anonimo , che fa il supplemento all' Istoria del

(1) Lib. 1. pag. 22. n. 3.

(2) Nel lib. 17. cap. 6. pag. 139. e 131. tom. 2.

(3) Raynaldi ad ann. 1245. n. 44.

del Jamilla asserisce, che Manfredi in tempo, che vivea suo Padre Federico avea già con Beatrice sua moglie, e figlia di Amadeo Conte di Savoja generata una figlia chiamata Costanza, che maritò col figlio di Pietro d' Aragona (1), ed un tal matrimonio secondo Matteo Spinelli seguì nel 1256. (2). Se dunque nel 1256. la figlia di Manfredi fu sposata al figlio di Pietro d' Aragona, fa d'vuopo dire, che la medesima non solo fosse di età capace di matrimonio, ma eziandio in età opportuna per intraprendere un viaggio si remoto, ed entrare in una Corte di Principe sì lontano. Onde la medesima dovea nel 1256. avere almeno diciannove anni, e per conseguenza dovea esser al più tardi nata nel 1234., nel qual tempo Manfredi suo Padre dovea per lo meno avere ventidue anni, onde la sua nascita caderebbe appunto nel 1212. Tal epoca corrisponde appunto con quella, che assegna il Malaspina per la nascita di Manfredi. Tutto ciò vien confermato da Giovanni Villani, il quale (3) apertamente dice, che nel 1220. Manfredi era nato, ed era Principe di Taranto.

Nè questo è il solo luogo del Villani, che comprova la nascita di Manfredi esser seguita nel 1212., mentre (4) lasciò scritto, *l'anno appresso 1271. del mese di Marzo, lo Re Enzo figliuolo, che fu dell' Imperadore Federico morì nella prigione de' Bolognesi, nella quale era stato*

E

stato

-
- (1) *Historia Anonymi supplementum* presso il Muratori degli Scrittori d'Italia tom. 8. pag. 591.
(2) Matteo Spinelli presso il Muratori degli Scrittori d'Italia tom. 7. pag. 1089.
(3) Nel lib. 6. cap. 15. della sua Storia.
(4) Nel lib. 7. cap. 42.

stato lungo tempo, e fu sepolto da' Bolognesi onorevolmente alla Chiesa di S. Domenico in Bologna, e in lui finì la progenie dello Imperadore Federico; ben si dice, che ancora v'era un figliuolo, che fu del Re Manfredi, il quale stette lungamente nella prigione del Re Carlo nel Castello dell'Uovo in Napoli; e in quella per vecchiezza, e disagio accecato della vista miseramente finì sua vita. Se dunque circa il 1271. il figlio di Manfredi era decrepito, e per vecchiezza cieco non potea esso Manfredi esser nato nel 1232. secondo il Jamilla, ma dovea esser nato molti anni prima, e almeno nel 1212., siccome noi ne abbiamo fissata l'epoca.

A maraviglia conviene una tal epoca con i viaggi fatti da Federico in Lombardia, giacchè la Madre di Manfredi fu Bianca de' Marchesi Lancia di Lombardia, siccome si rileva non solo da Gio: Villani (1), ma dalla istessa Bolla con cui Innocenzo IV. nel 1254. confermò a Manfredi il Principato di Taranto, e gli conferì di più il Contado d'Andria, de' quali dice il Pontefice averne per esso Manfredi investito, *dilectum filium nobilem virum Galvanum Lanceam avunculorum*, siccome si legge nella sua Bolla riportata dal Tutini (2). Or avendo Ottone Imperadore occupate molte terre della Chiesa nella Marca, e al Re Federico molti luoghi del nostro Regno, il Pontefice Innocenzo III. lo scomunicò, e lo dichiarò nemico di S. Chiesa (3). E convocato un Concilio in Roma

(1) Lib. 6. cap. 47.

(2) Nel discorso de' Contestabili pag. 58.

(3) Giovanni Villani lib. 5. cap. 31. Riccardo da S. Germa-

ma lo privò dell' Impero, e a tal' oggetto scrisse nel 1211. sua lettera a' Principi Tedeschi esortandoli a creare altro Imperadore in suo luogo. Dal che ne seguì, che il Re Federico fu eletto nel 1211. Re di Germania, ed Imperadore (1). Seguita l'elezione di Federico convenne, che lasciata Costanza sua consorte in Sicilia (2) si portasse in Alemagna, e perciò passasse per la Lombardia, ove dalle Città fautrici della sua elezione, come Pavia, Cremona, ed altre fu ricevuto con applauso, e accompagnato di luogo in luogo (3). E' molto verisimile, che Federico di età fresca, e giovanile lontano dalla sua moglie, in quella occasione, ed in quel viaggio prendesse amicizia, e corrispondenza colla bellissima Bianca Lancia, tanto più, che fu assente dalla sua consorte Costanza sei anni, giacchè la medesima fu molti anni dopo dall' Imperadore chiamata in Alemagna, ove giunse nel 1219. (4). Pertanto se nel 1211. Federico viaggiò per la Lombardia, se Bianca Lancia Madre di Manfredi fu Lombarda, e se finalmente nel 1218.

E 2

mano ad anno 1210. presso il Muratori degli Scrittori d'Italia tom. 7. pag. 383. lit. E.

- (1) *Godfred. Monach.*, *Alber. Monach.*, *Abbat. Ursperg.* anno 1210. 1211, e 1212. *Chron. Fossa nova* anno 1211.
- (2) *Riccard. di S. Germano* ann. 1211.
- (3) *Chron. Fossa nov.* Riccardi di S. Germano ad ann. 1212. il *Godf. Monach.* anno 1212. *Abbat. Urspergens.* ann. 1210. 1211. *Vide Sigon.* *Murat.* ann. 1212.
- (4) Riccardo di S. Germano ad ann. 1218.

secondo Saba Malaspina dovea Manfredi essere adulto, e rispettabile per le sue rare doti, e se nel 1234. dovea avere una figlia nubile, è necessità concludere, che l'Imperador Federico in questo viaggio lo procreasse, e che perciò il suo nascimento venga a fissarsi nel 1212.

Non basta però aver con evidenza fatto conoscere, che Manfredi nel 1235. non era in età fanciullesca, siccome l'Avversario pretendea darci a credere, conviene ora dimostrare, che il medesimo Manfredi in quell'anno 1235. era già Principe di Taranto. Sembra ciò bastantemente confermato dalle parole da noi di sopra riportate di Saba Malaspina, che asserisce Manfredi fatto Principe di Taranto da Federico pria, ch'egli fosse nel 1228. scomunicato, e deposto. Ed una tale asseriva è confermata dalla Storia di Gio: Villani, che come abbiamo veduto (1) narra, che nel 1220. era Manfredi Principe di Taranto. Di più nell'antico manoscritto intitolato *Præcedentia*, e quarta *funerum* esistente nell'Archivio di Cupertino si legge, che nel 1229. Manfredi era già stato da Federico investito della Contea di Cupertino, il che non può intendersi senza il Principato di Taranto, sotto la cui giurisdizione andava allora compresa la Terra di Cupertino (2). Non si oppone, ma si uniforma all'autorità di costui Scrittore il Testamento di Federico, ove si legge, che a Manfredi fu dal suo padre non già lasciato il Principato di Taranto, ma confermato, come cosa da molto tempo pri-

(1) *Lib. 6. cap. 15.*

(2) *Fol. 94. vol. 2.*

prima concessagli. Ecco le parole del Testamento. *Item concedimus, & confirmamus dicto Manfredi filio Principatum Tarenti, videlicet a Portu Rositi usque ad ortum fluminis Brandani cum Comitibus Montis Caveosi, Tricarici, & Gravina, prout Comitatus ipse protenditur a maritima Terra Bari, usque ad Palinurum cum Terris omnibus a Palinuro per totam maritimam usque ad dictum Portum Rositi cum Comitibus, Castris, Villis &c.* (1). E' qui d'avvertirsi, che in tutte le varie copie, che presso molti Scrittori esistono del Testamento di Federico si trova uniformemente l'espressione di *concedimus, & confirmamus dicto Manfredi filio Principatum Tarenti cum Comitibus Montis Caveosi, Tricarici, & Gravina &c.*, ove la parola *concedimus* si deve riferire ai Contadi di Montescaglioso, di Tricarico, e di Gravina, giacchè niuno scrittore rapporta, che tali Contadi fossero da Federico pria di morire stati conceduti al suo figliuolo Manfredi, dal che per necessità risulta, che l'altra parola *confirmamus* rapportar si debba al Principato di Taranto, già da molto prima posseduto da Manfredi per donazione paterna. Pertanto se per l'assertiva del Malaspina pria di essere l'Imperador Federico nel 1228. scomunicato, e deposto, era già Manfredi Principe di Taranto, e se tale parimente egli era nel 1220. secondo il Villani, non può in alcun modo dubbitarsi, ch'egli nel 1235. fosse possessore di quel Principato.

Nè giova all'Avversario opporre l'autorità di Andrea della Monaca, la quale in vece di esser favorevole
alle

(1) Presso il Giannone *lib. 17. cap. 6.*

alle sue posizioni, gli è totalmente contrarie; mentre il medesimo Autore sotto l'anno 1226. (1) lasciò scritto. *Avea Federico un figlio bastardo chiamato Manfredi, quale dichiarò Principe di Taranto, ma non bastando quello Stato, benchè grande all'ambizione d'uno bastardo aggiunse Federico a quel Principato alcune altre Terre, che dinanzi non erano state sotto la dizione de' Principi Tarantini, che così scrive il Biondo Dec. 9. lib. 1. Satis constat Federicum paulo prius quam moreretur Manfredum instituisse Tarentinum Principem multis aliis additis Oppidis, quae Principatus titulo prius non consueverant contineri.* Ripetendo dunque questo Istoricò all'anno 1226. la concessione da Federico fatta a Manfredi del Principato Tarantino è manifesto, che la sua autorità è del tutto contraria all'assertive dell'Avversario, e se lo stesso Scrittore per confermare la sua narrazione si vale dell'autorità di Biondo, che fa acquistare a Manfredi il Principato di Taranto poco prima della morte del padre Federico, egli allega una tale autorità solo per confermare l'aggiunzione delle Terre, che l'Imperador Federico fece al Principato di Taranto pria di morire. Nè dee recarci meraviglia, che il Biondo asserisca, che Federico poco prima di morire donasse a Manfredi il Principato di Taranto, mentre questo Scrittore non distinse le diverse clausole di *concedimus et confirmamus*, che si trovarò nel Testamento di Federico, e perciò senza distinguere quel, che il detto Imperadore confermava al suo figlio Man-

fre-

(1) Nella sua Storia dell'antichità di Brindisi *lib. 3. pag. 387.*

fredi da quel, che allora per la prima volta gli concedeva, credè, che per sua ultima disposizione gli lasciasse il Principato Tarantino egualmente, che i Contadi di Monte Scaglioso, Tricarico, e Gravina. Quantunque sia manifesto, che Manfredi era Principe di Taranto pria del 1235., non per questo al dotto Contradittore sembra chiaro, ch' egli potesse in Cupertino qual Principe di Taranto fondare quella Collegiata; mentre egli mette in controversia se Cupertino era, o no compreso dentro i confini del Principato di Taranto. Per togliergli dunque ogni dubbiezza fa di mestieri dimostrarglielo.

C A P. III.

Cupertino era compreso dentro i confini del Principato Tarantino.

DAlle parole del Testamento dell'Imperador Federico da noi di sopra allegate chiaramente deduce l'Avversario, che Cupertino non può esser compreso *a Portu Rositi, usque ad ortum fluminis Brandani*, che sono i confini del Principato Tarantino, che si leggono nella copia del Testamento di Federico rapportato dall'Autore della Storia Civile di questo Regno. Imperciocchè il Porto di Roseto è tra i confini della Calabria, e Basilicata, e il Fiume Bradano sorgendo da un luogo ora chiamato Lago Pesole, ch'è in un Monte dagli antichi detto Uultur ramo degli Appennini, scorre quasi da Occidente in Oriente, e va a por foce nel Golfo di Taranto. Secondo adunque questi confini non è incluso Cupertino nel Principato Tarantino. Di ciò convengo di buona voglia

glia coll'Avversario, ~~ma~~ fa mestieri, ch'egli conven-
ga meco, che se fra detti confini non viene rac-
chiuso Cupertino, non potrà egli negarmi, che dai
medesimi sia esclusa l'istessa Città di Taranto. Con-
ciosiachè quantunque il Bradano dopo avere sgorgato
dagli Appennini, e lasciato alla sinistra con qualche
lontananza le Terre di Pietragallo, ed Oppido, e
alla diritta la Città di Acerenza, e Montepeloso, e
proseguito il suo corso verso la Terra di Genosa, che
anco lascia alla diritta, dopo alcune miglia di cam-
mino si getti nel Golfo Tarantino non molto lon-
tano da un luogo ora detto Torre di Mare, ove ap-
punto era situata l'antica Città di Metaponto, pure
la sua foce è lontana dalla Città di Taranto per ma-
re circa trenta miglia, e per terra quaranta in circa.
Se dunque la foce del Bradano, che pur è nel Golfo
Tarantino sta lungi da Taranto trenta in quaranta
miglia, molto più ne sarà lontana la sua scaturigine
sita negli Appennini, e perciò da un tal confine sarà
certamente esclusa la Città di Taranto, siccome coll'
oculare ispezione sulla Carta Geografica apparisce. Or
egli non è credibile, ed è contrario a quel, che as-
seriscono tutti gli Storici, che Federico donasse a
Manfredi il Principato di Taranto senza la Città di
Taranto, che ha dato il nome al Principato. Con-
vien pertanto dire, ch'erronea sia la copia del Te-
stamento di Federico dal Giannone rapportata, Nè
di ciò dobbiamo prendere meraviglia, mentre infini-
te, e varie sono le copie, che dagli Scrittori se ne
rapportano, Non è poi facil cosa determinare quale
tra tante copie, e quale tra tante varianti lezioni,
che in esse si osservano, siano le originali, ed autentiche.
Sarebbe una ricerca diplomatica molto importante per
l'isto-

l'istoria il collazionare tra loro queste varie Copie del Testamento dell'Imperador Federico, ed osservare in che discordano, conciliare le varianti, e fissare la vera lezione di esse.

Spettarebbe una tale opera ad alcuno di quei valent'uomini, che abbondando di ozio, molto vagliono nelle ricerche diplomatiche, e possono con plauso riuscire in tale impresa. Ma siccome molto importa per lo presente mio impegno sapere quale sia la vera copia del testamento Fridericiano, così dopo avere implorato il compatimento de' dotti, mi sforzerò in breve dimostrare quale fra tante copie debba avere la preferenza su delle altre per indi aprirmi l'adito a fissare quali siano i veri confini dall'Imperador Federico assegnati al Principato Tarantino. E per riuscire in tale mio assunto fa di mestieri riferire l'una dopo l'altra le copie del testamento Fridericiano.

Nel Regio Archivio di Napoli vide Matteo d'Affitto il testamento dell'Imperador Federico, come lo attesta nelle note sulle costituzioni del Regno, io non so, se al presente ancora esista. Buon per noi però, che Antonjo d'Aseltro uomo diligentissimo ne' suoi notamenti manoscritti, che si conservano da molti dotti, ricavati da' Regj Archivj di Napoli (1) ci abbia dato in otto capi il breve epilogo di esso testamento, che concorda colle migliori copie, che diremo. Il titolo presso lui è questo: *Testamentum Imperatoris Friderici conditum in Florentino Civitate Capitanata in anno Domini 1251. 3. Decembris.* Gli otto capi sono i seguenti: *Heredes sibi constituit Contra-*

F

dum

(1) pag. 25.

dum in Imperio, & omnibus rebus Alemania, & Sicilia. 2. Henrico filia secundogenito dimisit centum millia unciarum & Regnum Aralatense, vel Regnum Hierosolymitanum. 3. Item Manfrido naturali filio Principatum Tarenti cum Comitatu Gravina, & Montis Caveosi, & Tricarici a Polignano usque ad Portum Roseri, & honorem Montis S. Angeli cum omnibus adja centibus. 4. Friderico Nepoti sua decem millia unciarum, & Ducatum Austria, et Stiria &c. 5. Item legavit pro anima sua in subsidium Terræ Sanctæ centum millia unciarum. 6. Item legavit, & voluit, quod in casu quod decederet sine liberis Conradus, Henricus succederet ei, & si Henricus decederet sine liberis, succederet ei Manfridus. 7. Et si contingeret ire Conradum in Alemaniā, Manfridus sit Generalis Banius in Regno præterquam in vendendo antiqua Demania Regni. 8. Obiit Florentini, & mandavit se sepeliri Panormi: Ho voluto inferire questi otto capi, ne' quali si contiene il più importante del testamento di Federico, affinché ognuno vegga, che l'originale conservato nell' Archivio Napolitano in nulla differisce nella sostanza dalle migliori copie intere, che sono pubblicate.

Il Goldasto nella collezione delle costituzioni Imperiali (1) all' anno 1251, rapporta il testamento di Federico sotto questo titolo: *Friderici II. Imp. Aug. ordinatio testamentaria*: In verità non ci dà il Goldasto sotto questo titolo nè l'intera copia del testamento di Federico, nè un estratto sincero e ben fatto. Vuol egli primieramente ordinato da Federico, che si spendessero cen-

to

(1) Tom. I. pag. 307.

to mila oncie di oro per ricuperare Terra Santa, la quale dice esser della Santa Romana Chiesa: *Pro Terra Sancta Sancta Romana Ecclesia recuperanda*, la quale cosa non sognò mai Federico. Al quarto capo fa ordinare a Federico, che lasciava: *totam Terram Ecclesie liberam*, colla giunta, *Et volo, quod iura Ecclesie restituantur*; senza nulla dire, che l'Imperadore volea ciò eseguito sotto la condizione: *salvis in omnibus, Et per omnia iure, Et honore Imperii, libertatem nostrorum, Et aliorum fidelium nostrorum, si ipsa Ecclesia restituat iura Imperii*, il che è secondo il modo di pensare di Federico, avvertito sia anche dal Padre Mansi, e il che leggesi nelle migliori copie, che diremo. Al capitolo sesto fa dare ad Arrigo suo figliuolo dall'Imperadore il Regno di Gerosolima semplicemente, senza aggiungere, che o questo, o il Regno Arelatense a scelta di Corrado poteva avere Arrigo. Nel settimo capitolo dice essere stato dall'Imperadore lasciato al suo Nipote (il di cui nome tace, e si fa esser Federico) il solo Ducato d'Austria, nulla dicendo di quello della Stiria. Nell'ottavo riferisce essere stato lasciato Manfredi: *Balium Conradi in Imperio a Papa Et citra, Et Regno Sicilia usque ad LXX. annuos*, la quale cosa non così leggesi nelle migliori copie, nelle quali soltanto Manfredi è stabilito Balio nel Regno di Sicilia, mancando Corrado, o Arrigo (divenuto Re per morte di Corrado), nè per tale incarico se gli fissa alcun salario. Ma quello, che più importa in questo mal tessuto estratto, non si fa concedere palmo di terreno al povero Manfredi, che pure dall'Imperador suo Padre era amato teneramente.

Ci attesta il Baronio, che in un codice manoscritto della Biblioteca di Frumento Protonotario Apostolico,

che si conserva nella Vaticana, vi era registrato il testamento Fridericiano. Da questo manoscritto il Baronio *decerpsit* (non già *transcripsit*) il testamento di Federico, e lo riportò nelle note sue manoscritte sul Codice manoscritto di Pietro delle Vigne. Da queste note appunto il Raynaldi (1) prese a dir vero un estratto, e non già il testamento dell'Imperadore, ch'egli pubblicò, ed un estratto, che contiene molte falsità, come si dee credere, che le contenesse ancora l'intero testamento, che si leggeva nel manoscritto di Frumento. Ed infatti nel capo 1. dà quest'ampollosa, e ridicola disposizione. Lascia Corrado erede: *in Corona & Romano Imperio, in omnibus, & singulis bonis nostris, quae nostro subjacent dominio, vel quae subjacere debent sub caelo, super terram ab Orienta usque ad Occidentem, a Meridie usque ad Aquilonem.* Nel 2. fa ordinare, che si spendano cento mila oncie di oro *in recuperatione Terra Sancta ultramarina*, quasi ch'è ci fosse altra Terra Santa cismarina. Nel 3. quantunque faccia ordinare la restituzione di tutti i diritti tolti alla Romana Chiesa, purchè questa restituisca i diritti tolti all'Impero, fa ciò dire con termini da Federico non usati, come per esempio, che si restituiscano *omnia jura, omnesque rationes Sanctissimae Ecclesiae nostrae Matri, quae, & quas possidemus injuste; si eidem Christianissimo ipsa misericors, & pia Mater jure debita facere non cessabit.* Nel 4. istituisce erede Federico suo nipote nel Ducato di Stirich, o sia Austria, ma poi in iscambio del Ducato di

(1) Nella continuazione degli Annali Ecclesiastici Baroniani all'anno 1250. num. XXXIII.

di Stiria gli fa dare quello di Svevia , e mentre lo fa erede di Ducati , lo fa chiamare Re . Nel 5. ad Arrigo , che in tutte le copie ha il Regno o Arelatense , o Gerofolimitano a scelta di Corrado , se gli fa dare il Regno di Sicilia , che ognuno fa lasciato al primogenito , e principal' erede Corrado . Ma ben s' intende , perchè sulla copia del Protonotario Apostolico fossesi fatto questo enorme scambio . Si credeva , che Corrado fosse divenuto Imperadore , come tale non si voleva , che fosse Re di Sicilia dalla Corte Romana sull' esempio di quello , che questa avea sofferto sotto Federico Imperadore , e Re di Sicilia : In tali circostanze si desiderava piuttosto dalla Corte di Roma , che Arrigo fosse Re di Sicilia . Finalmente nel *cap.* 8. , ed ultimo fa lasciar erede nel solo Contado di Catania Corradino figliuolo di Corrado Re de' Romani , e suo nipote , quantunque il medesimo era il futuro generale presuntivo erede di tutto . In vero fa compassione come tra tante copie intiere , e autentiche abbia voluto il Raynaldi ne' suoi Annali far uso di un cattivo estratto di una pessima copia .

Matteo Paris nella sua Istoria Inglese (1) riporta un brevissimo estratto fatto con poca accuratezza del testamento di Federico .

In un libro scritto a penna , che si conservava dal Sig. Marcantonio de' Cavalieri in Napoli , contenevasi copia del testamento di Federico . Da questa il Summonte cavò quell' estratto , che nel *tom.* 2. della sua Storia della Città , e Regno di Napoli pubblicò (2) .

Non

(1) Nell' anno 1251. *pag.* 343.

(2) *Cap.* 8. *pag.* 101.

Non si può negare, che la copia avuta dal Summonte sotto gli occhi fosse stata simile alle buone, delle quali farem menzione. Convien però dire, che il Summonte aggiungendovi qualche cosa fece sì, che il suo estratto non sia in tutto sincero. Il titolo, ch' egli riporta del testamento da se veduto è questo. *In nomine Dei Aeterni, O Salvatoris nostri Christi Jesu. Anno ab Incarnatione ejusdem 1250. die Sabbati XIII. mensis Decembris, Nona Indictione: Nos O.c.* E questo è uniforme a quello, che abbiamo presso il Martene, Carusio, ed altri. E' pur bello ciò, che nel primo capo di questo estratto ci si dice: *istituisc erede universale Corrado Re de' Romani suo maggiore figliuolo così nell' Imperio, come nel Regno di Napoli.* Ove allora era al mondo questo titolo di Regno di Napoli? Il Summonte colle cognizioni, e coi vocaboli del suo secolo volle scrivere la Storia antica del Regno di Sicilia, e la sbagliò, Nè si dica, che sotto il titolo di Regno di Napoli avesse egli inteso il *Regno di Sicilia* avendo l'un dall'altro ben distinti col dire nel cap. 2., *che ad Arrigo minor figliuolo lascia il Reame di Sicilia, ed il Regno di Gerusalemme*, qualchè sotto il titolo di *Regno di Sicilia* non s'intendesse il Regno allora detto d'Italia, o di Puglia, ed oggi abusivamente *Regno di Napoli*. L'error dunque del Summonte provenne, che leggendo esso nella sua copia lasciato Corrado-erede dell' Impero, e di Sicilia, e di più Arrigo erede del Regno Arelatense, o Gerosolimitano, nè intendendo come Federico avesse dritto di disporre del Regno Arelatense, e di più sapendo, che in alcune copie leggevasi Arrigo erede del Regno di Sicilia, credette così spiegare, ed emendare la disposizione testamentaria di Federi-

(XLVII)

derico . Disse dunque Corrado erede dell' Impero , e di Sicilia , ma di quella parte del Regno di Sicilia , che dicevasi Regno di Napoli : Arrigo poi (togliendo di mezzo il Regno Arelatense da lui non inteso) erede del Regno di Sicilia , intendendo del Regno strettamente così chiamato , e contenuto su la sola Isola di Sicilia . Ecco dunque come questo Storico per la scarsezza delle cognizioni volle fare divisione nella porzione , che intiera toccava a Corrado , dando a lui la Sicilia Cisfretana , e la Transfretana ad Arrigo . Né questo è il solo sbaglio del nostro Summonte , poichè fa dare al povero Federico nipote , il solo Ducato di Austria , togliendo non so perchè quello di Stiria . Lungo farebbe il qui notare gli altri suoi minuti errori , bastando a noi l' aver fatto vedere , che gli sbagli da lui presi non provennero dalla copia , che avea sotto gli occhi , ma dalla maniera , colla quale egli l' intendeva .

Il P. Ottavio Gaetano nella sua *Isagoge ad Historiam Sacram Siculam* , pubblicò un Testamento di Federico , buono bensì , ma mancante in molte parti , ed in altre per l' abbreviazioni de' Copisti malamente trascritto .

Nella Biblioteca *Marchionis Iuratana* eravi un vetusto Codice manoscritto , nel quale altra copia si conteneva del Fridericiano Testamento ; anch' essa al pari di quella data fuori dal Padre Gaetano in alcune parti mancante , ed in altre male intesa per le breviature .

Il dotto Giambattista Carusio nella sua accuratissima *Bibliotheca Historica Regni Siciliae* (1) pubblicò l' intie-

ro

(1) Stampata in Palermo nel 1723. al tom. 2. pag. 669.
legg.

ro testamento dell' Imperadore Federico II. , non già da lui in alcun manoscritto ritrovato , come ce lo presenta , ma da lui con critica formato da quello pubblicato dal Gaetano , e dall' altro conservato nel manoscritto del Marchese di Giarattano , supplendo all' uno quel , che nell' altro era scritto , o meglio detto . Ecco come egli si spiega nel titolo da se posto : *Testamentum Domini Imperatoris Federici II. Regni Siciliae hujus nominis primi ex editione P. Octavii Gaetano in sua Isagoge ad Historiam Sacram Siculam , collatum , & suppletum ex vetusto Codice M. S. Bibliothecae Marchionis Iarātanae* . Questo testamento adunque ha questo titolo . *In nomine Dei Aeterni , & Salvatoris nostri Iesu Christi . Anno ab Incarnatione millesimo ducentesimo quinquagesimo , die Sabbati septimo die mensis Decembris nonae Indictionis* . Il Proemio generale del testamento comincia : *primi parentis incauta transgressio* , e termina : *tamquam cicatrix ex vulnere remaneret* ; il proemio particolare comincia : *Nos igitur Fridericus II. Divina favente Clementia Romanorum Imperator semper Augustus , Hierusalem , & Siciliae Rex memores conditionis humanae , & indignatione sublata omnis materia scandali sopiarur* . Le disposizioni testamentarie sono venti . Nella prima Corrado eletto Re de' Romani , ed erede del Regno Gerolimitano suo figlio , è dichiarato erede *in Imperio , & omnibus aliis imperiis , & quoquo modo acquisitis , & specialiter in Regno nostro Siciliae* , sostituendo al detto Corrado senza figli Arrigo , ed a questi nello stesso modo Manfredi . Nel secondo vuole , che dimorando Corrado fuor del Regno Manfredi sia Balio di lui in Italia , *& specialiter in Regno Siciliae* , dando a lui la plenaria potestà di conceder Terre , Castelli , Ville ,

Ville, parentele, dignità, beneficij, ed altro *præter antiqua demania Regni Sicilia*, ordinando, che Corrado, ed Arrigo, e gli eredi loro abbiano ciò per ferino, e rato. Nel terzo ordina così a disteso: *Item concedimus, & confirmamus dicto Manfredi filio nostro Principatum Tarenti, videlicet a Portu Roseti usque ad ortum fluminis Brandani cum Comitibus Montis Canusi (meglio Caveosi come diremo appresso) Tricarici & Gravina, prout Comitatus ipse protenditur a maritima Terra Bari usque ad Pallinianum (meglio Polinianum come si legge qui appresso) cum Terris omnibus a Polliniano per totam maritimam usque ad dictum Portum Roseti, scilicet Civitatibus, Castris, & Villis infra contentis cum omnibus iustitiis, pertinentiis, & rationibus omnibus tam ipsius Principatus, quam Comitatum prædictorum.* Nel quarto dà allo stesso, *Civitatem Montis Sancti Angeli cum toto honore suo, soggiugnendo, que de demanio in demanium, & que de servitio in servitium.* Nel quinto dà, e conferma, *eidem quid quid in Imperio est a Nostra Majestate concessum, ordinando, quod prædicta omnia a præfato Conrado teneat, & recognoscat*, colla giunta di dieci mila oncie di oro *pro expensis suis*. Nel sesto a Federico suo nipote figlio di Arrigo suo primogenito morto a Martorano in carcere assegna *Ducatum Austriæ, & Stirie, que a prædicto Conrado teneat, & recognoscat* colla giunta ancora di dieci mila oncie di oro *pro expensis*. Nel settimo assegna ad Arrigo suo figlio *Regnum Aralatense, vel Regnum Hierosolymitanum*, spiegando, che di questi due Regni abbia quello, che *dictus Conradus præfatum Henricum habere voluerit*; e ciò perchè il Regno Gerosolimitano per retaggio materno spettava a Conrado come figlio di Jole, aggiun-

gendo *centum millia unciarum auri pro expensis*. Nell'ottavo assegna cento mila oncie di oro *pro salute animæ nostræ*, e per la ricuperazione di Terra Santa *secundum ordinationem dicti Conradi, & aliorum nobilium Crucesignatorum*. Nel nono ordina, che si restituiscano *omnia bona* ai Cavalieri dello Spedale, e Tempio Gerofolimitano, che *Curia nostra tenet*. Nel decimo comanda, che *omnibus Ecclesiis, & domibus Religiosis restituantur iura eorum, & gaudeant solita libertate*. Nell'undecimo vuole, che tutti i Sudditi del Regno di Sicilia siano esenti dalle generali Collette *sicut consueverunt esse tempore Regis Guillelmi II. consobrini nostri*. Nel duodecimo similmente vuole, che *Comites, Barones, & Milites, & alii Feudatarii nostri Regni* godessero di quei dritti, che soleano avere sotto il Re Guglielmo II. Nel decimoterzo ordina, che *Ecclesia Luceria, & Sora, & si qua alie tesa sunt per Officiales nostros reficiantur*. Nel decimoquarto comanda, che le rendite della sua possessione presso S. Nicola del Fiume Ofanto s'impieghino *ad reparationem & constructionem pontis ibi constructi, vel construendi*. Nel decimoquinto ordina, che sian liberati tutti i carcerati dell'Impero, e del Regno, eccetto quelli, *qui capti sunt ex prodicionis nota*. Nel decimosesto vuole, che Manfrèdi *omnibus Benemeritis de familia nostra* provvegga di Terre, Castelli, e Ville *salvo demanio Regni nostri Sicilia*. Nel decimosettimo ordina, che i felloni del Regno non vi possano più tornare, nè alcuno della loro stirpe succedere ne beni, soggiungendo, che *heredes nostri teneantur vindictam de eis sumere*. Nel decimottavo ordina, che *mercatoribus creditoribus nostris debita solvantur*. Nel decimonono comanda, che *Sacrosancta Romana Ecclesia matri nostræ resti-*

stituantur omnia iura, salvois in omnibus, & per omnia jure, & honore Imperii, baredum nostrorum, & aliorum Fidelium nostrorum; si ipsa Ecclesia restituat iura Imperii. Nel vigesimo finalmente ordina, che morendo sia sepolto nella Maggior Chiesa di Palermo co' suoi genitori Arrigo Imperadore, e coll' Imperatrice Coltanza, ordinando, che perciò si dessero *uncias auri quingentas in reparationem ipsius Ecclesie erogandas* per mano di Berardo Arcivescovo di Palermo, ch' era stato Arcivescovo di Bari suo familiare, e fedele. Siegue poscia la conclusione, nella quale si esprime, che tutte le sopradette disposizioni testamentarie *acta sunt* in presenza di nove testimonj, i cui nomi si esprimono, e di più alla presenza *Magistri Nicolai de Brundusio publici Tabellionis Imperii, & Regni Siciliae, & Curiae nostrae Notarii*. A ciò succede la dichiarazione, e confermazione, nella quale si dice contenersi in quel testamento l'ultima sua volontà, *quam robur firmitatis volumus obtinere*. Appresso leggesi la data del luogo, e del tempo: *actum apud Florentinum in Capitanata anno, mense, die, & indictione praemissis: anno Imperii nostri trigesimo secundo, Regni Hierusalem vigesimo octavo, Regni Siciliae quinquagesimo primo*. Viene poi la sottoscrizione dell' Imperador testante, nella quale egli attesta esser quello il suo solenne testamento scritto di sua volontà, *per manus Magistri Nicolai de Brundusio in praesentia supradictorum, & infracriptorum testium, il quale manu propria subscripsimus, nostroque solito Imperiali, & Regio sigillo signavimus*. Veggonfi finalmente le sottoscrizioni de' testimonj; ma si avvertino due cose; prima, che i sottoscrittenti col Notajo quì sono undici, leggendosi di più Giovanni di Ocrea, mentre

di sopra col Notajo erano dieci, secondo, che i medesimi sottoscriventi non tengono lo stesso ordine nel sottoscrivervi, col quale sono di sopra enunciati. Siggilla il tutto l'autentica del Notajo Nicolò di Brindisi. Questo è l'estratto del testamento, che ci dà il Carusio, unito dalle due copie del Gaetano, e del Marchese di Giarratana. Pietro Giannone nella Storia Civile del Regno di Napoli (1) in una sua addizione scrive, che questo testamento di Federico è stato anche impresso da Lunig (2), il quale asserisce averlo trascritto *ex editione P. Octavii Cajetani in sua Isagoge ad Historiam Sacram Siculam collatum, & supplementum ex vet. Cod. M. S. Bibliothecae March. Iurattanae*. Dunque il Lunig lo prese dal Carusio, ed è quello appunto, di cui abbiamo noi quel dato l'estratto.

I Padri Martene, e Durant della Congregazione Maurina, a' quali molto deve la Repubblica letteraria han pubblicato (3): *Chronicon Siciliae ab Auctore Anonymo conscriptum*, il quale al dir del Mansi vivea nel XIV. secolo. Fu questa Cronaca da detti PP. ricavata *ex M. S. Ioacchini de Colbert Episcopi Montis Perzulanis*. In essa Cronaca (4) leggesi il testamento dell'Imperador Federico II. in tutto quasi simile a quello, che ci diede il Carusio; se non che vi si osservano presso a cento varianti lezioni; delle quali la maggior parte sono di poco momento.

L'im-

(1) *Lib. 17. cap. 6.*

(2) *Cod. Ital. Diplom. l. 2. pag. 910.*

(3) *Nel tom. 5. del Tesoro degli Anecd. dalla pag. 5. sino alla 100.*

(4) *Al cap. XXIV. pag. 12.*

L'immortale Ludovico-Antonio Muratori nella grande opera degli Scrittori *Rer. Ital.* (1) ha pubblicato *Cronicon Fr. Francisci Pippini Bononiensis*. Questo Cronista vivea ancor esso, secondo il citato Mansi nel principio del XIV. secolo. In questa Cronaca leggeli il testamento di Federico II. Di esso io qui non ne do l'estratto, e il giudizio, poichè non ancora l'ho osservato, e collazionato. Soggiungerò soltanto il giudizio del Mansi: ecco le sue parole (2): *Hinc* (cioè alla copia pubblicata dal Martene nella Cronaca Siciliana) *ferè per omnia coherent eadem suprema tabula, quas in suo Cronico inseruit Fr. Franciscus Pippinus Bononiensis secul. XIV. incantis Scriptor.*

L'elegante Scrittore della Storia della Città, e Regno di Napoli Francesco Capecelatro nel fine della seconda parte di quella ci attesta, che in una Cronaca originale scritta da antichissimi tempi degli avvenimenti dell'Imperador Federico, e di alcuni altri de' seguenti Re, che pervenuta da' suoi Antecessori si conservava in suo potere, leggevasi il testamento di detto Federico, attestandoci, esser lo stesso, del quale hanno fatto menzione gli altri Autori, cioè Matteo d'Affitto nelle sue costituzioni, il Bzovio negli Annali Ecclesiastici, e gli altri Scrittori regnicoli, che ne han favellato. A dir vero non aveva il buon Capecelatro quella diligenza diplomatica, che in questo punto fa d'uopo. Certamente s'egli avesse collazionato, come dovea il testo, che ci dava, con quelli
pub-

(1) Al tom. 9.

(2) Nella nota sul §. 33. dell'anno 1250. della continuazione del Raynaldi.

pubblicati o intieramente , o in estratto dagli altri Scrittori , non avrebbe data fuori una così assoluta sentenza . Ma venendo alla copia da lui stampata , diciamo , ch' essa contiene un lunto del testamento Fridericiano , I. fatto : *anno ab incarnatione ejusdem millesimo ducentesimo , quinquagesimo primo* , & proprie (forse nell' originale leggevasi primo) *anno Regni Domini nostri Conradi gloriosissimi Romanorum , Hierusalem (dunque Corrado dell' Aralatense , e Gerosolimitano Regno diede il primo al fratello Arrigo , e ritenne il secondo per se , come ereditario di Jole sua Madre) Sicilia , & Italia (ecco il Regno di Puglia qui detto d' Italia , e disgiunto dalla Sicilia) Regis , mense Januarii nona Indictione : II. scritto dum in Archiepiscopati Salernitano Palacio , in praesentia Domini Caesaris Dei Gratia Venerabilis Salernitani Archiepiscopi , erano Filippo , Matteo , Romualdo , & Filippo Giudici , e tre testimoni ; III. cavato dall' originale , che teneva Bertoldo Marchese di Hohemburg , il quale fu il primo testimonio enunciato , e sottoscritto al testamento di Federico . Dicesi dunque così : *Illustris vir Dominus Bersoldus Marchio de Hohemburg Dei , & Domini nostri Regis Conradi gratia Dominus Montis Fortis , & Argentii , Castri S. Severini , & honoris ejus , ostendit , & praesentavit Domino Archiepiscopo testamentum , sive ultimam voluntatem Domini nostri Serenissimi Imperatoris Fridrici II. aerea , & pendenti Bulla ejusdem Domini Imperatoris insignitam , quod vidimus , & legimus , & omni vitio , & suspitione carebat , & erat talis tenoris . IV. Qui si fogggiunge il Fridericiano testamento uniforme in vero alle copie date dal Carusio , Martene ; e Muratori , se non che collazionato con esse s'incontrano non poche varianti.**

V. la ragione , per cui il detto Cesare Arcivescovo di Salerno avesse voluto il sunto del detto testamento, è questa: *quia quaedam in dicto testamento continentur, quae ad utilitatem Salernitanæ Ecclesie Matris nostrae pertinere noscuntur.* VI. appresso si soggiunge , *quod scripsi ego prædictus Thomafius publicus Salerni Notarius, qui rogatus interfui, vidi, & legi, & illud in hanc scripturam reducens publicam, meo signo signavi* VII. finalmente veggonsi le sottoscrizioni de' Giudici presenti . Questo è il testamento di Federico , che Pietro Giannone ci ha dato nella sua Storia Civile (1), ma ci dispiace di qui confessare , ch' egli trascrivendolo dal Capecelatro , ce lo diede pieno di errori, alcuni de' quali sono notabili , come appresso divideremo .

Finalmente il dotto Canonico Cafefati Professore di Teologia Dommarica nelle Reali Scuole del Salvatore , e versatissimo nella Storia del basso secolo mi attesta aver egli nell' Archivio della Chiesa Arcivescovile di Bari letto, e veduto in pergamena un' altro sunto del testamento Fridericiano fatto cavare in autentica forma da Corrado Teutonico Arcivescovo di Bari , che in quel tempo viveva . Gli Storici Barefi seguiti dall' Ughelli ci dicono , che Marino Filangieri tenne la Sede Barese fino all'anno 1252. ; cioè visse due anni dopo la morte di Federico ; a questi fan succedere Arrigo Filangieri Domenicano di lui Nipote . Ma in ciò dire sonosi ingannati , perchè dovean fare menzione di Corrado Arcivescovo postovi dall' Imperadore Federico come suo parziale , e consanguineo per tener

(1) Lib. 178 cap. 6.

ner lontani gli ordinati da Innocenzo IV. Pontefice suo nimico. Questo Corrado adunque vedendo spogliata la sua Chiesa di molti di quei feudi, che prima possedeva, e sapendo, che Federico nel suo testamento avea ordinato nel *cap. X.*, che, *omnibus Ecclesiis, & domibus religiosis restituantur iura eorum, & gaudeant solita libertate*, e di più nel *cap. XIII.*, che *Ecclesia Luceria, & Sorae, & si qua alia laesa sunt per officiales nostros restituantur*, per aver in mano una carta, in vigor della quale, dimostrato lo spoglio de' feudi, avesse potuto giuridicamente far reintegrare la sua Chiesa, volle, che in autentica forma si avesse nel suo Archivio il sunto del Fridericiano testamento. A dir vero di tutte le undici copie sinora menzionate, questa è la più sincera, corretta, e nelle principali parti, e più interessanti intiera.

Tre sono le cose più controverse sul testamento di Federico II., primo il tempo, in cui fu fatto, secondo le disposizioni, e terzo le sottoscrizioni. Queste parti nella copia Barese non patiscono difficoltà alcuna, come in molte delle altre.

In quanto al tempo io premetto le seguenti osservazioni preliminari. Primieramente non v' ha dubbio, che nel 1250. morisse l'Imperador Federico, ma morì in Puglia, e il testamento fu rogato da un Notarajo Pugliese, che val quanto dire morì in un Paese, e se scrivere il testamento da un uomo, per il quale dal Settembre del 1250. era cominciato a correre alla guisa greca l'anno 1251. Dunque la data del testamento esser dovea dell'anno 1251., come appunto si vede nell'estratto del testamento, che si conservava nel Regio Archivio di Napoli, e presso il Goldasto. Non v' ha dubbio ancora, che Federico II.

mo-

morisse nella notte del giorno 12. entrando il decimo terzo giorno di Dicembre . Questa è una data sicurissima . Messer Matteo Spinelli da Giovenazzo Scrittore sincrono nel suo giornale scrive: *alli 13., che fu il dì di S. Lucia morio (l'Imperador.Federico), e la sera innanzi avea mangiato certe pera con lo zucchero, e disse, che la mattina venendo se voleva levare.* Di più soggiugne, *alli 16. di Dicembre alle 21. ore è venuta (in Giovenazzo, ove Matteo viveva) lettera di Manfredo Principe di Taranto, che va avvisando le Terre da passo in passo della morte del Padre (1):* Essendo dunque ciò vero, non potè giammai il testamento Fridericiano esser rogato *die Sabbati septimodecimo mensis Decembris*, cioè cinque giorni dopo la morte accaduta ai 13., e qualche giorno dopo, che già per lo Regno correva l'avviso della seguita morte dell'Imperadore. Il citato Padre Mansi appoggiato a questa giusta critica scrisse *utriusque hujus documentis*, (cioè del Testamento portato dal P. Martene, e di quello pubblicato dal Muratori, e noi ci aggiungiamo quello del Capecelatro (*fides suspecta reddi potest ex nota temporis, quæ præfert die Sabbati septimodecimo mensis Decembris*). Per ovviare dunque a questa difficoltà, egli crede doverli leggere *die Sabbati septimo*, cioè il settimo giorno della settimana (*decimo mensis Decembris*); poichè aggiungendo il *septimo* al *die Sabbati* lo disgiunge dal *decimo*, che restato solitario fa vedere essere stato il testamento segnato nel dì dieci di Dicembre, il quale

. H nel

(1) Presso il Muratori degli Scrittori d' Italia tom. 7. pag' 1067. D.

nel 1250. cadde in Sabato. Ma con ciò il dotto Padre non ha soddisfatto alla buona critica. Chi mai nel chiamar col suo nome il giorno della settimana, vi aggiunge il numero, che quel giorno medesimo tiene nell'eddomada? Ognun sa, che a' giorni della settimana è stato dato il proprio nome per togliere il fastidio di dire il numero de' giorni di quella; un tale impaccio s'incontra nel computo Ecclesiastico, in cui i giorni della settimana chiamandosi ferie, fa d'uopo aggiugnervi *Feria secunda, tertia &c.* Che direbbe il nostro Mansi, se sotto gli occhi avesse avuto il testo datoci dal Carusio, in cui leggesi *die Sabbati septimo die mensis Decembris*? Qui ritenendosi il *septimo* non per contrassegnare il Sabato nella settimana, ma il giorno del mese, si toglie il *decimo*, a cui si surroga la parola *die*? Coteffa emendazione, che abbiamo presso il Carusio, come cavata dal testo del Gaetano, e del Marchese di Giarrattana, sarebbe plausibile, se nel 1250. il dì settimo di Dicembre fosse caduto in Sabato, ma la bisogna sta, che in quell'anno venne di Mercoledì il settimo giorno di Dicembre. Dunque in ciò erra eziandio il testo del Carusio. Con esso erra ben anche l'originale additatoci dal Summonte, in cui leggesi: *Die Sabbati decimo tertio mensis Decembris*, e ciò per due ragioni, prima perchè nel 1250. il giorno 13. di Dicembre cadde in Martedì, e non in Sabato, e seconda, perchè già nella notte antecedente ai tredici di Dicembre era morto Federico II., come abbiamo veduto col nostro Spinelli. Qual sarà dunque la vera data del giorno di questo Fridericiano testamento? Tanto sull'estratto di esso testamento cavato dal Regale Archivio di Napoli, quanto nel sunto del medesimo testamento, che si conserva nell'Archivio Barese leggesi: *Die Sabbati*

ter-

tertio die mensis Decembris. Coteſta lezione sì , che va bene, perchè nell'anno 1250. il dì terzo di Dicembre venne di Sabato. Per conferma di queſta data , veggiamo di grazia qual fu il principio , l'aumento , e il fine dell' infermità di queſto Sovrano , per indi concluderne in qual giorno più probabilmente poté egli determinarsi a ſegnare il ſuo teſtamento a motivo del pericolo di morte , che correva. Matteo Spinelli più di ogni altro deveci in queſta ricerca ſervir di ſcorta . Nel ſuo giornale egli ſcrive : *alli 29. di detto meſe (cioè di Novembre) ſi. è ſaputa , (cioè in Giovenazzo diſtante da Capitanata da circa 45. miglia) la novella , che l' Imperadore ſta malato . Al primo Dicembre quelli , che paſſarono per Giovenazzo diſſero , che l' Imperadore ſta maliffimo . Alli 9. ſi ſparſe fama , ch' era fuor di pericolo ; e quindi ſoggiugne , che alli 13. era già morto (1) .* Se dunque nel dì primo di Dicembre ſi dicea *maliffimo* in Giovenazzo , e nel dì 9. *fuor di pericolo* , è facile il credere , che peggiorando l' Imperadore ſempre più dopo il dì primo di Dicembre , foſſeſi indotto nel giorno terzo dello ſteſſo meſe a ſoſcrivere il teſtamento , ſiccome ſi ha ne' due teſti citati .

In quanto alle diſpoſizioni teſtamentarie , dico , che il teſto del teſtamento dell' Archivio Bareſe è libero dalle varianti , che fanno ſtomaco preſſo il Caruſio , Martene , Muratori , Capecelatro , ed altri , nulla dicendo degli eſtratti del Goldaſto , del Baronio , e di Matteo Paris . Le ſottoſcrizioni de' teſtimonj , e del Notajo ſono eguali in numero agli enunciati teſtimonj nel corpo del teſtamento ; giacchè in tutte le altre copie i nomi de' teſtimonj ſono mancanti o nella

H 2 enun-

(1) Matteo Spinelli *ibid.*

enunziazione , o nella sottoscrizione .

Pertanto il sunto Barese essendo ben segnato in quanto alla data del tempo , intiero in quanto alla disposizione , ed avendo uniformi l'enunziazione e sottoscrizioni , non può esitarsi a concludere , che il medesimo ci dia il vero testo del Fridericiano testamento , tanto nelle altre copie guasto , e corrotto .

Or , che abbiamo indagato quali siano le migliori copie del testamento dell' Imperador Federico II. , riuscirà agevol cosa divisare colla loro scorta , se tra i confini del Principato di Taranto in detto testamento da Federico confermato a Manfredi , era compresa la Terra di Cupertino . In fatti il Principato Tarantino fu dall' Imperador Federico fissato tra questi confini ; primo dalla porta di Roseto a mezzodì nel mar Jonio , e golfo di Taranto , secondo dalla fonte del fiume Bradano ad occidente dagli Appennini infra terra , terzo dalla marina di Polignano , e da Polignano istesso in Terra di Bari a settentrione , quarto dall' intiera marina di Polignano sino alla porta di Roseto ad oriente , quinto da tutte le Città , Terre , Casali , e Castelli posti tra cotesti confini . Egli però sembra , che i tre Contadi di Montescaglioso , Tricarico , e Gravina nello stesso testamento da Federico lasciati a Manfredi , fossero di nuova giunta agli antichi confini del Principato di Taranto , già tenuto da Boemondo , da Guglielmo il malo , da Simone di lui fratello naturale , e dall'istesso Manfredi pria del paterno testamento .

Per provare colla brevità , e chiarezza maggiore quanto noi abbiamo asserito , fa d' uopo mettere sotto l'occhio del Lettore le parole del testamento Fridericiano , come si leggono nel sunto dell' Archivio Barese , e nel-

e nelle migliori copie del testamento dell' Imperador Federico II. date dal Carusio, dal Martene, dal Summontè, e dal Capecelatro. *Item concedimus, & confirmamus dicto Manfredi filio nostro, videlicet 1. a Porta Roseti 2. usque ad ortum fluminis Brandani cum Comitibus Montis Caveosi Tricarici, & Gravinae 3. prout Comitatus ipse protenditur ad maritimam Terra Bari usque ad Polymnianum, & ipsum Polymnianum. 4. cum terris omnibus a Polymniano per totam maritimam usque ad dictam Portam Roseti 5. videlicet Civitatibus, Castris, & Villis infra Contentis, cum omnibus iusticiis, pertinentiis, & rationibus omnibus tam ipsius Principatus 6. quam Comitatum predictorum.*

Posto dunque in mezzo il testo colle divisioni in quello da noi fatte, e seguendo la Carta Geografica del Regno di Napoli fatta dal Sig. Robert Geografo ordinario del Re di Francia, e quella ben anche fatta fare in Francia dall' Augusto nostro Monarca Ferdinando. IV. sotto la direzione del dotto Abate, e Consigliere del Tribunal del Commercio D. Ferdinando Galiani, eccoci a provare il nostro assunto.

Tra' confini degli antichi Bruzii, e Lucani, o sia della presente Calabria, e Basilicata vedesi il *Capo di Rosito*, la Torre di Rosito posta su' l' detto Capo di Rosito, e la Terra di Rosito posta sul Capo, e vicino alla Torre di Rosito. Questo è 'l primo confine del Principato di Taranto fissato dall' Imperador Federico II. nella parte Meridionale del Golfo di Taranto nel Mare Jonio, dicendo *videlicet a Portu Roseti.*

Ma perchè l'istesso Imperadore voleva incluso nel Principato di Taranto i tre Contadi di Montescaglioso, Tricarico, e Gravina, quindi è, ch' egli con tutta la geografica diligenza porta il lettore del suo testamen-

mento non già all'imboccatura in Mare , o sia foce del fiume Bradano *ad ostium*, come alcuni scioccamente han creduto ; mentre i tre Contadi non fonò , nè furon mai posti intorno alla detta foce del Bradano , ma alla fonte , che scaturisce negli Appennini , che dividono la Basilicata dalle Terre di Bari , e di Otranto , e perciò accuratamente disse l'Imperadore *usque ad Ortum* (non *ad ostium*) *fluminis Brandani* . Tanto più , che questo secondo confine non è posto al Mare , come quello *a porta Roseti* , ma è il confine più interno Occidentale mediterraneo . E perchè sbagliar non si possa questo confine l'Imperadore vi aggiunse una caratteristica , che con chiarezza lo dimostra , poichè soggiunge intorno alla designata fonte del Fiume Bradano *ad ortum Fluminis Brandani* ritrovarsi i tre Contadi di Montescaglioso , Tricarico , e Gravina , eh' egli voleva nuovamente aggiunti al Principato di Taranto , de' quali tre Contadi il primo è il più Orientale , il secondo è il più Occidentale , e il terzo è il più Settentrionale relativamente alla detta fonte del Fiume Bradano : *cum Comitatus Montis Caveosi , Tricarici , & Gravina* .

Fissati i confini Meridionale, ed Occidentale, passa l'Imperadore ad additarti il Settentrionale . Egli lo fissa dalla banda del Mare superiore , o sia Adriatico , e perciò fissalo a *Polignano* in Provincia di Bari ; che val quanto dire dalla fonte del Fiume Bradano , o sia da Contadi di Montescaglioso , Tricarico , e specialmente di Gravina porta il lettore a Polignano , includendoci lo stesso Polignano colla sua marina in Terra di Bari , ch' è la parte più settentrionale del Tarantino Principato *prope comitatus ipse* (cioè di Gravina , ch' è posto nella stessa Provincia di Terra di Bari)

Bari) protenditur ad maritimam Terra Bari usque ad Polymnianum, & ipsum Polymnianum.

Restava a fissarsi il quarto confine; cioè l'Orientale, e siccome l'Imperadore a Portu Roseti, ch'è il confine Meridionale, ha portato il lettore usque ad ortum Fluminis Brandani, ch'è il confine Occidentale, e di là ad maritimam Terra Bari usque ad Polymnianum, ch'è il confine settentrionale, così al presente lo porta da Polignano per tutta la Marina, ch'è all'Oriente riconducendolo alla Porta di Roseto, che fu il principio de' confini da designarsi; includendo in questa marina, ch'è il detto confine Orientale, tutti i Paesi, che su la stessa Marina girando da Polignano alla Porta di Roseto s'incontrano, cioè Monopoli, l'antica Egnazia, Brindisi, Otranto, Capo Japigio; oggi Capo di S. Maria, o de finibus Terra, Gallipoli; quindi Taranto in mezzo al Golfo del suo nome, l'imboccatura in mare del Bradano, e 'l Capo di Roseto. Ecco le parole dell'Imperadore, chiarissime: & ipsum Polymnianum cum terris omnibus a Polymniano per totam maritimam usque ad dictam Portam Roseti.

Designati i quattro confini con tutto il giro all'intorno del Principato di Taranto, l'Imperadore non eccettuando alcun luogo di quei compresi tra questi confini, e circonferenza, include tutte le Città, Castelli, e Ville con tutte le giustizie, pertinenze, e ragioni, che vi sono contenute nel mediterraneo paese del Principato di Taranto, e de' tre Contadi. Così egli dice: videlicet Civitatibus, Castris, & Villis infra contentis cum omnibus justitiis, pertinentiis, & rationibus omnibus tam ipsius Principatus, quam Comitatum praedictorum.

Ho sempre creduto, che i tre Contadi di Montescagliolo,

fo, Tricarico, e Gravina non fossero stati dell' antica pertinenza del Principato di Taranto, ed inclusi in quello. Le ragioni di questo mio pensare sono degne della riflessione del lettore. Se l'Imperadore voleva nominare tutti i Contadi inclusi nel Principato di Taranto, oltre Montescaglioso, Tricarico, e Gravina, dovea per ogni ragione far menzione di due nobilissimi Contadi principalmente di Conversano, e di Lecce, i quali due Contadi fin da quando il Principato di Taranto fu per la prima volta in mano di Boemondo figliuolo di Roberto Guiscardo, e di Alverada furono nel detto Principato inclusi. E pure l'Imperadore di essi non dice parola, credendoli ben espressi col dire *Civitatibus, Castris, & Villis infra contentis*, cioè tra i quattro confini stabiliti, mentre di Montescaglioso, Tricarico, e Gravina ne fa menzione speciale. Dunque deesi dire, che questi tre Contadi fossero di nuova giunta, dicendo perciò *cum Comitibus Montiscaveosi, Tricarici, & Gravina*. Di più lo stesso Imperadore distingue chiaramente le Città, Casali, e Castelli, giustizie, pertinenze, e ragioni de' tre Contadi di Montescaglioso, Tricarico, e Gravina, dicendo *Civitatibus, Castris, & Villis infra Contentis cum omnibus justitiis, pertinentiis, & rationibus omnibus tam ipsius Principatus (ecco divide) quam Comitatum predictorum*, la qual cosa con espressa distinzione positiva non avrebbe designato l'Imperadore, se il Principato di Taranto fin dal principio avesse in se contenuti i cennati tre Contadi. Si deve dunque concludere, che i medesimi furono nuova giunta del Principato Tarantino, col quale non ancora faceano un sol corpo, siccome all'opposto con esso Principato Tarantino facevano un sol corpo i detti due

due Contadi di Lecce , e di Conversano . Or ognuno sa , che Cupertino è distante da Lecce otto sole miglia , e per conseguenza non può dubitarsi , che la detta terra sia compresa nel Contado di Lecce , e per esso nel Principato di Taranto , e perciò posseduta da Manfredi prima della morte dell' Imperador Federico suo padre , fin da che fu investito del Principato Tarantino . La cosa parla da se stessa , e non ha mestieri di maggior dilucidazione .

Da quanto fin qui si è detto resta provato con chiarezza , 1. che il confine Meridionale del Principato di Taranto fu la Porta di Roseto ; 2. L' Occidentale fu la fonte , e scaturigine del Fiume Bradano su gli Appennini ; 3. Il Settentrionale fu Polignano posto alla Marina di Terra di Bari ; 4. L' Orientale fu tutta la Marina da Polignano fino alla Porta di Roseto ; 5. Il contenuto in detto Principato furono tutte le Città , Casali , e Castelli , posti tra questi confini ; 6. Finalmente che i tre Contadi di Montescaglioso , Tricarico , e Gravina , come divisamente dal Principato di Taranto nominati , furono una nuova giunta al Principato istesso .

Sarebbe uopo far qualche riflessione sulle varianti del testo da Noi proposto sul principio per far vedere , che i confini del Principato di Taranto debbano esser fissati non diversamente da quello , che noi abbiam fatto . Ma poichè ciò sarebbe assai lungo lavoro , quindi mi restringo soltanto a riflettere su di tre varianti , che potrebbero recar impaccio al lettore . Primieramente in alcune copie leggesi *a Portu Roseti* , e non *a Porta Roseti* . Ma chi sa , che Roseto è posto sul Capo Roseto ancora intende subito , che o si legge *a Portu* , ovvero *a Porta* , siamo allo stesso , purchè sempre si abbia Roseto , a cui apparteneva tanto la

porta , quanto il porto. In secondo luogo in alcune copie in iscambio di *Montiscaveosi* leggesi *Montis Canusi*, la qual lezione se fosse vera, e dovestesi ritenere, noi andremmo già a portare il confine Occidentale del Principato di Taranto al Fiume Ofanto. Ma chi sa, che Canosa non fu mai posta *ad ortum fluminis Brandani*, come vi era *Monscaveosus*, si accorge subito, che la vera lezione del testo sia *Montiscaveosi*, e non già *Montiscanusi*, tantopiù che non si trova presso alcuno Scrittore nominata l'antichissima, e nobile Città di Canosa coll'aggiunta di *Monte Monscanusius*, come costantemente presso tutti gli Scrittori si legge detto Montescaglioso, *Monscaveosus*, e non *Caveosus* assolutamente. Finalmente quel *Polymnianum* in alcune copie è detto *Palinarium*, in altre *Polinianum*, le quali due varianti designando Paesi, che non furono mai sulla Marina Barese, ognun si accorge, che debbonsi rigettare. Ma questo medesimo *Polymnianum* presso Pietro Giannone leggesi cambiato in *Palinurum*, poichè così egli ci presenta il testo: *a portu Rositi usque ad ortum fluminis Brandani, cum Comitatus Montiscaveosi, Tricarici, & Gravinae, prout Comitatus ipse protenditur a maritima Terra Bari usque ad Palinurum, cum Terris omnibus à Palinuro per totam maritimam usque ad dictum Portum Rositi*. Per rigettare questa, dirò pure sconnessa variante lezione, in primo luogo dimando a Pietro Giannone, onde mai abbia egli preso questo testo così cambiato? Se da Capecelatro, com'è il vero, ed egli confessa nella Storia Civile del Regno di Napoli (1), presso il detto Capecelatro non leggesi *Palinu-*

(1) *Lib. 17. cap. 6.*

linurum, ma *Polinianum*; se poi avesse avuto sotto l'occhio altra copia, dir lo dovea, per toglier da mezzo ogni ambiguità a chi ricorrendo al Capocelatro da lui citato non trovava il testo nell'istesso modo, ch'egli ce lo ha dato. Ma è degno di compatimento il Giannone, ai tempi del quale la scienza diplomatica era nascente. In secondo luogo ammesa per poco questa Giannoniana variante, di grazia ove noi andiamo a fissare il confine del Principato Tarantino? Sa ognuno, che Capo Palinuro è posto alla Marina non di Terra di Bari, ma del Principato citra tra il Golfo di Policastro, e il Golfo di Salerno. Se Palinuro dunque fosse uno de' confini del Principato di Taranto si avrebbe il Principato di Taranto non incluso nel Principato di Taranto intieramente, ma per Principato di Taranto aver si dovrebbe buona parte della Basilicata, una porzione del Principato Citra, e tutte due le Calabrie. Si può credere un errore più madornal di questo? Non giudichi alcuno esser questo un mio parlar enfatico, poichè col testo Giannoniano mostrerò al mio lettore il Principato di Taranto coll'istessa Città di Taranto fuori del Principato di Taranto; e per Principato di Taranto inteso secondo Giannone tutt'altro da quel, che fu il Principato di Taranto. Alle pruove. Primieramente egli fissa il primo confine a *Portu Rositi*, che come abbiám detto è nel confine della Calabria, e Basilicata. Indi camina *ad ortum fluminis Brandani* con i tre Contadi di Montescaglioso, Tricarico, e Gravina infino alla Marina di Terra di Bari; di là salta *usque Palinurum* comprendendo porzione di Terra di Bari, di Basilicata, e di Principato Citra. Finalmente da Capo Palinuro girando tutta la Ma-

rina infino a Capo Róseto *cum terris omnibus a Palinuro per totam maritimam usque ad dictum Portum Roseti* comprende intieramente le due Calábrie . Ma intanto ov'è Taranto ? Certamente Taranto è posto fuori di tutti questi confini , e perciò in questo modo darebbe il titolo ad un Paese da se distante , mentr' effo si troverebbe tra Paesi , che al suo Principato in nulla si appartengono . Basta dare un occhiata sopra qualunque Carta Geografica col testo Giannoniano avanti per osservare quanto Giannone avesse errato nell'emendare il testo del Capecelatro , dandoci *Palinurum per Polinianum* .

Ogni altra cosa , che qui si aggiugneste , servirebbe più ad oscurare , che dilucidare la materia , e perciò *verbum non amplius addam* .

C A P. IV.

Pietà di Manfredi verso la Collegiata di Cupertino , ed altre Chiese vendicata dalle calunnie de' Guelfi .

Dileguate le obbiezioni dall' Avversario proposte , resta dimostrato , che nel 1235. Manfredi era in età adulta , e capace di fondar Chiese , e che il medesimo era in quel tempo possessore del Principato di Taranto , e che dentro i suoi confini era compresa la Terra di Cupertino . Laonde par , che non resti dubbio sulla veracità della lapide ancora in detta Chiesa esistente , la quale ci ammonisce , che Manfredi fu riedificatore , e dotatore della medesima . Quantunque però il Vescovo di Nardò da quanto si è divisato sia vinto , e conquiso , pur egli qual novello Anteo , che dalla terra , ove giace , prende nuova forza , viene ad
 affa-

affalirci con maggior vigore. Siccome le politiche circostanze, in cui ritrovossi l' infelice Re Manfredi, portarono, ch' egli avesse nemico l'ordine Ecclesiastico, così è avvenuto, che della sua fama, e religione sia corsa fama sinistra e avversa. Fondato su queste buggiarde voci il detto Prelato non può risolversi a credere, che Manfredi Principe nella Religione non troppo accreditato si piegasse a profondere i suoi tesori nella fondazione, e dotazione della Collegiata di Cupertino. Ma s' è pur troppo nota l' animosità, con cui i Romani Pontefici perseguitarono la famiglia Sveva fino a vedere crudelmente estinto l'ultimo suo rampollo, a che opporre dicerie de' nemici, le quali sogliono esser dettate più dall' amor della vendetta, che dalla verità? Ma io a queste calunnie metterò in contrapposto non i detti dei fautori di Manfredi, i quali comprovano la religiosità del suo animo pietoso verso le Chiese, ma documenti, incontestabili. Il Tutini (1) rapporta un privilegio, che Manfredi nel 1256. anno, in cui era nelle maggiori contese col Pontefice Romano, spedì all' Abate Pinciano, e Monaci del suo Monistero sito nel distretto di Taranto, a' quali dà la facoltà di poter liberamente gli animali di esso Monistero pascolare ne' territorj demaniali del suo Principato. Il privilegio, con cui Manfredi nell'anno 1258. dichiarò la Chiesa Palermitana capo di tutte le Chiese Siciliane, ci fa bastantemente conoscere la cura, che quel Sovrano avea di tenere in buon ordine, ed in buona disciplina le Chiese (2). E nello stesso

(1) Nel discorso de' Contestabili del Regno pag. 56.

(2) Di tal Diploma fa menzione l' Inveges nel suo apparato degli Annali di Palermo cap. 1. num. 4.

stesso anno 1258. egli spedì altro privilegio, con cui all' Ospedale della SS. Trinità di Palermo confermò la barca concessagli da Federico suo padre esente, ed immune da ogni dazio, e gabella. Dichiarò ancora con altro privilegio tutti i Cavalieri dell' Ordine Teutonico, che aveano in cura il detto Ospedale della SS. Trinità esenti da ogni peso fiscale. Nel 1262. confermò tutti i privilegi da' Re predecessori conceduti al detto sacro luogo, e degne d'un animo troppo pio, e religioso, sono le parole del suo Diploma: *Manfridus Dei gratia Rex Siciliae. Inter caetera pietatis opera, quibus Regiam intendere condecet Majestatem, illud specialiter dignum aeternae retributionis premio creditur, si sacrosanctas personas Deo famulantes in eis pia consideratione respicimus, & ut ab omni venationis molestia conquiescant, ex collata nobis Regia dignitatis potentia sollicitè procuramus &c.* (1). Potea un S. Luigi Re di Francia scrivere con maggiori sensi di pietà? Da questi fatti superiori ad ogni velenosa calunnia, con cui a torto viene lacerata la fama di Manfredi, e particolarmente da' Guelfi, chiaramente apparisce quanto pio, e religioso fosse l'animo di quel Principe, onde non solo non è inverisimile, ch' egli fondasse, e dotasse la Chiesa di Cupertino, che anzi dobbiamo crederlo per cosa indubitata, siccome attestano le sue insegne, ed iscrizioni.

In comprova di quanto nelle lapidi si legge circa la
font-

(1) *Antonii Mongitoris Sacrae Domus Mansionis SS. Trinitatis Militaris Ordinis Theutonicorum Urbis Panormi monumenta Historica cap. 4. pag. 29. e 30. presso il Burmanno vol. 14.*

fondazione dal Re Manfredi fatta della Chiesa di Cupertino, addorremo il sigillo, e le imprese del Capitolo di detta Chiesa. Consistono le medesime in tre frutta di pino col diadema al di sopra (1), dal che ognun vede, che le imprese del Capitolo sono parte del Reale stemma della Casa Sveva. Nè quel Capitolo certamente avrebbe assunte le Reali imprese, se non avesse riconosciuta la Real Casa Sveva per fondatrice della sua Chiesa. E ciò più chiaramente apparisce a chi riflette alla gelosia, con cui si custodivano gli stemmi, e alle controversie, che solevano insorgere fin tra' privati, perchè uno non assumesse le armi dell'altro. Onde non può dirsi, che il Capitolo di Cupertino si arrogasse le Reali imprese della Casa Sveva, se non in ricognizione, e memoria della fondazione fatta della sua Chiesa dal Re Manfredi. Non debbo però qui dissimulare le obbiezioni, che dal Vescovo si affacciano contro coteste imprese del Capitolo di Cupertino, ch'egli pretende essere simili a quelle dell'Università di quella Terra, e non già parte dello stemma della Real Casa Sveva. Ha l'Università di Cupertino per imprese un albero di pino colle due lettere C. P., che indicano *conventus populorum*, cioè unione de' popoli, i quali in Cupertino convennero far domicilio dopo l'incurfione de' Barbari distruttori delle vicine Castella. Ma ognuno comprende, che il pino è molto differente dalle sue frutta, le quali non sono nelle insegne di quel Comune; e le quali all'incontro fanno parte dello stemma della Real Casa Sveva. Oltre a ciò non poteva il Capitolo

(1) Fol. 123. 122s 136. a. r. vol. 2.

lo una colle frutta di pino^a assumere⁷ nelle sue armi il diadema senza averne da' Principi Svevi avuto il permesso. Vero è però, che il Vescovo si è sforzato di provare, che la Real Corona non si ritrovi in tutte le imprese del Capitolo, ma non perciò può negare, che nelle imprese più vetuste, e nello stesso sigillo del Capitolo vi sia la Real Corona (1), siccome viene confermato da tutti i testimonj esaminati sull'ottavo articolo. E poco monta, che il sigillo esibito dall' Arciprete di Cupertino quantunque conforme a quello del Capitolo, pure non abbia al di sopra la Real Corona, mentre il menzionato Arciprete in questa causa ha sempre oppugnate le Sovrane Regalie, ed ha difeso le pretese del Vescovo (2), e perciò ha potuto a suo talento cambiare il sigillo. Vanamente dunque il Vescovo ha preteso confondere le insegne dell'Università con quelle del Capitolo, le quali chiunque ha occhi in fronte vede essere parte delle Reali imprese Sveve da esso Capitolo assunte in memoria dell'edificazione, e dotazione di quella Chiesa fatta da Manfredi. Non so poi a quale oggetto ha il Vescovo ancora fatto estrarre le insegne di varie famiglie, che hanno nella Chiesa di Cupertino Cappelle gentilizie, o Beneficj, s'egli le ha esibite per confonderle collo stemma della Real Casa Sveva, o per far vedere, che quel Tempio era forse un'Accademia dell'arte Blasonica, fa uopo dire, ch'egli supponga essere i nostri Tribunali un terreno proprio da piantar carote più grosse della torre degli asinelli di Bo-
lo-

(1) *Fol. 123. 122. 136. a t. vol. 2.*

(2) *Fol. 248. a t. 318. ad 333. vol. 1.*

logna , ma di quanto egli vada errato l' esito il dimostrerà .

E che Manfredi edificasse quella Chiesa , ne abbiamo chiari documenti , oltre alla menzione fattane dal Vescovo Sanfelice nella suddetta lapide . Esistono ancor oggi gli atti della visita , che il suddetto Prelato Sanfelice fece in Cupertino a' 10. di Novembre dell' anno 1710. , ivi descrivendo egli la Cappella di S. Sebastiano dice : *Ansea ibi non aderat aliter Cappella , sed quadam porta Ecclesie , super qua reperiebatur inscriptio quadam posita a Principe Manfredi Cupertini Domino , quae dicebat : D. O. M. MANFRIDUS TARENTI PRINCEPS DICAVIT ANNO 1235. (1).*

Come il Vescovo è inforto contro le altre lapidi , così parimente attacca di falsità la presente iscrizione sul motivo , che la medesima ritrovasi nell' indicata visita del Sanfelice trascritta sopra due versi cancellati ; e per essere di carattere più minuto . Ma siasi come si vuole , di grazia , Monsignor mio caro , in potere di chi sono stati gli atti della visita del Sanfelice ? Non potrete certamente negarmi , che i medesimi siano sempre stati custoditi nell' Archivio Vescovile di Nardò , ove certamente per lo buco della toppa non potevano penetrare i Preti Cupertinesi , ed aggiungervi l' indicata iscrizione , onde convien dire , che la medesima dallo stesso Cancelliere della visita vi fu sovrappiunta . E che così andasse la bisogna ce lo dimostrano gli Scrittotti contemporanei . Il P. Serafino Montorio nel suo Zodiaco di Maria stampato nel 1715. parlando della miracolosa immagine della Vergine del-

K

le

(1) Fol. 60. vol. 1. fol. 85. vol. 2.

le Nevi, che adorasi nella Collegiata di Cupertino, dice (1), che la medesima fu dipinta a tempo de' Normanni per ordine del Re Ruggiero, quando assediò Lecce, abitando egli coll' esercito in Cupertino; e da Manfredi Svevo fu riposta in detta Collegiata, fatta perciò riedificare da lui, essendo Principe di Taranto, e Conte di Cupertino, come si cava da pubblica iscrizione posta nel detto Tempio, che dice: MANFREDUS TARENTI PRINCEPS COMES CUPERTINI DEIPARÆ VIRGINI AD NIVES DIGAVIT, ANN. 1235. Nè ciò da quello Scrittore si dice di suo capriccio, mentre egli stesso ci avverte, che tali notizie sono estratte dalla relazione del Vescovo come sopra, intendendo rapportarsi alla pag. 508., ove è scritto: Fanno memoria di quanto si è detto primieramente il P. Fr. Luigi Tafelli . . . ed altri; e così una relazione del suddetto Monsignor Sanfelice data alli 8. di Aprile 1711. per mano del P. Fr. Tomaso Maria Sanfelice suo fratello del nostro Ordine, e figlio di questo nostro Convento di S. Maria della Sanità di Napoli, e Maestro del Sagro Collegio di questa istessa Metropoli. Ecco dunque, che il Vescovo Sanfelice un anno dopo della visita conferma non in una maniera vaga, ma per mezzo di sue relazioni la controversa iscrizione. Chi dunque potrà sospettare, che la medesima sia stata negli atti della visita furtivamente poscia sopraggiunta? Pertanto se secondo questa lapide il Re Manfredi consacrarò alla Vergine quel tempio, ciascun vede, ch'egli ne fu l'edificatore. Ma quando pure dall' Avversario voglia ciò porsi in dubbio, non potrà certamente

smen-

(1) Pag. 516.

smentirsi, che Manfredi la dotasse, siccome nella sua lapide ancor oggi esistente leggesi. E per costituire il Padronato non può esservi miglior titolo della dotazione. Ecco dunque, che al Re Manfredi, come a donatore spettò il Padronato della medesima trasfuso a' Monarchi successori.

C A P. V.

Prerogative della Collegiata di Cupertino.

Certamente dall'essere la Chiesa di Cupertino stata riedificata, dotata, e tanto distinta dal Re Manfredi, ci si fa credere, che meritasse la medesima quelle tante prerogative, di cui era una volta fornita, come d'aver il suo Arciprete la giurisdizione civile, e criminale, di esercitare le funzioni Episcopali, di non riconoscere l'autorità di alcun Vescovo (1). E sebbene oggi la suddetta Chiesa abbia perduta la giurisdizione, e sia soggetta al Vescovo di Nardò, pure ritiene un'ombra degli antichi privilegj, e della sua primiera libertà, mentre ancor oggi l'Arciprete ritiene tutte le insegne Episcopali.

Egli celebrando è vestito nel Presbiterio dal Maestro di cerimonie, è assistito dal Diacono, e Suddiacono, e da sette Canonici ornati di cappa magna, e non solo fuori delle funzioni, ma eziandio nella stessa Messa tanto solenne, che privata porta l'anello gemmato, come concordemente depongono tutti i testimonj esa-

(1) Fol. 94. a r. 97. a r. 102. ad 104. a r. vol. 2.

minati sul sesto articolo (1), le quali prerogative fanno chiaramente comprendere essere l'Arciprete di Cupertino costituito in istato Prelatizio, il che particolarmente lo conferma l'anello, che compete a i soli Prelati, o agli Abati esenti, e non soggetti all' altrui giurisdizione, come prova eruditamente l'Alteferra (2), Gonzalez (3), Thomafino (4), e Van-Espen (5). Lo stesso Arciprete nel benedire il popolo col Venerabile fa tre croci (6), la qual cerimonia liturgica da' Canonisti è annoverata tra gli ornamenti, e le prerogative Vescovili (7). Nelle processioni il Capitolo Cupertinese innalza due croci senza vessillo (8), il che è contrassegno di esenzione, e libertà (9). E finalmente lo stesso Capitolo è esente da ogni Canonico tributo, che dalle Chiese Diocesane suole pagarsi alla Mensa Vescovile in segno della lo-

ro

-
- (1) *Fol. 27. a t. 23. a t. 39. a t. 48. a t. 52. a t. 59. a t. 64. a t. vol. 2.*
- (2) *In Decretal. Innoc. III. in cap. Clerici circa fin. de vita, & honestate Clericorum.*
- (3) *Ibid. sub num. 13.*
- (4) *De benefic. part. 1. lib. 2. cap. 58. n. 3.*
- (5) *In jus Ecclesie univers. part. 1. tit. 15. cap. 3. sub n. 16.*
- (6) *Vol. 2. ib.*
- (7) *Van-Espen in jus Ecclesie univ. part. 1. tit. 31. cap. 6. n. 8. Pignatelli consult. 117. nu. 58. t. 10. Rota Rom. in Carrien. jurisdict. 26. Junii 1702. §. quod convincitur etiam &c.*
- (8) *Vol. 2. ib.*
- (9) *Barbos. in sum. Apostolic. collectan. 234. nu. 7. Pignatelli. consult. canonic. 58. n. 12. to. 6.*

ro foggezione, anzi egli in tutte le Chiese tanto secolari, che Regolari di quel distretto esige la quarta *funerum*, e quantunque i precedenti Vescovi ne lo abbiano voluto spogliare, pure per solenne sentenza della Rota Romana restò vana tale loro pretensione (1). Tal' esazione dunque della quarta *funerum*, che malgrado la resistenza de' Vescovi di Nardò si fa giuridicamente dal Capitolo Cupertinese, è un vestigio permanente della sua primitiva libertà, ed antica giurisdizione (2). Ma che occorre andare appresso ad indizj, quando l'antica lapide, ch' esisteva nella stessa Collegiata di Cupertino, e tolta da' Preti fautori della giurisdizione Episcopale espressamente diceva essere quella Chiesa *nullius Diocesis*?

Non si stancherà quì il Vescovo di esclamare, che non può, nè deve la Collegiata di Cupertino presumersi di essere mai stata esente dalla giurisdizione de' suoi predecessori come quella, che sempre è stata dipendente dalla Chiesa di Nardò dal 1090. fino al giorno d'oggi. Ma per non essere abbagliati dal vanto di possesso si vetusto esaminiamo di qual natura siano cotesti atti possessivi, che per lo spazio di otto secoli, e più asserisce l'Avversario avere i Vescovi di Nardò esercitato sulla nostra Chiesa. Il Canonico Gaudiano Cancelliere della Curia di Nardò, e custode dell' Archivio Vescovile in tempo di Monsignor Sanfelice estrasse per quanto si asserisce la copia di due carte, che si dicono spettare al 1090., ed esistenti

(1) Fol. 148. ad 149. vol. 2.

(2) *Barbosa de offic. & potestat. Episc. alleg. 86. a n. 1. ad 7. Rot. Roman. dec. 1072. n. 2. & seq.*

ti in quello Archivio , nelle quali si enumerano tutte le Chiese , che nella festività dell' Assunta prestavano omaggio agli Abati Aimoino e Pagano , sotto la giurisdizione de' quali era allora la Chiesa di Nardò non ancora eretta in sede Vescovile , e tra gli altri , che dar doveano ubbidienza , si annovera l' Arciprete e il Clero di Cupertino . Di tale copia fatta dal Gaudiano si è oggi esibita altra copia (1) , e con essa si pretende provare la soggezione , in cui era nel 1090. la Chiesa di Cupertino . Ma dal non vederli esibiti gli originali , che nel primo estratto si dicono esistenti nell' Archivio , ognun vede qual fede possa meritare una copia di copia . Ma ancorchè tal monumento si voglia avere per autentico , non perciò se ne può dedurre la pretesa soggezione della nostra Chiesa , perocchè quantunque si asserisca , che il Clero Cupertinese dovea prestare ubbidienza , non perciò si dice , che l' abbia data , nè può prendersi per un atto positivo una mera assertiva . E di qual peso siano le assertive di coteste carte può dedursi , dalle seguenti parole , che si leggono nel fine della carta dell' Abate Pagano : *Et post prandium ab omnibus supradictis Abbatibus Granciarum , & Monasteriorum , necnon a Cleris & a Populo Neritoni solvantur decimæ Ecclesiastica majori Æconomio majoris Ecclesiæ , qui illas recipit nomine supradicti Abbatis in clauastro sui Hospitii* . Secondo l' autorità di tal carta avrebbe dovuto il Clero di Cupertino pagare le decime alla Chiesa di Nardò . Ma gli stessi Vescovi di Nardò non possono negare , che la Chiesa di Cupertino è sempre stata

(1) Fol. 122. ad 123. vol. 3.

stata esente da ogni tributo. Ma siasi, che la Chiesa di Cupertino nel 1090. fosse sotto la giurisdizione degli Abati di Nardò. Che vieta perciò, che la medesima nel 1235. tempo, in cui fu riedificata, arricchita, e dotata da Manfredi, non assumesse nuova forma, e non fosse dichiarata immune da ogni giurisdizione, e munita di quelle prerogative, e di quei privilegj, di cui ancor oggi si veggono i vestigj? E ciò tanto più si rende credibile in quanto che quantunque il Vescovo di Nardò abbia evacuato il suo ricco Archivio, non però ha potuto non dico co' monumenti, ma neppure per congetture provare, che in quel tempo fosse la Chiesa di Cupertino a quella di Nardò sottoposta.

Ma ritornando ai pretesi atti possessivi de' Vescovi di Nardò sulla Chiesa di Cupertino, i medesimi non ricominciano se non al^o 1394. nel qual anno si pretende, che l'Abate Matteo Cantore della Chiesa di Nardò e Vicario Generale conferisse all' Abate Francesco di San Biase *decimas provenientes annò quolibet de feudo terræ Cupertini Neritonensis Diocesis, & alia bona, quæ Abbas Marinus de Sombrino olim in beneficium ab Ecclesia ipsa reuebat* (1). Una tal Bolla di collazione spedita dal menzionato Vicario Generale nel 1394. fu nel 1478. estratta dal Notajo Tisio per ordine dell' Abate Bartolomeo di Epifanio Canonico, e Tesoriere della Chiesa di Nardò, e di tale copia n' estrasse il Cancelliere Gaudiano altra copia, da cui oggi si è estratta quella, che trovasi esibita in processo. Di quale autorità possa essere cote-

sta

(1) Fol. 123. a t. 3. vol.

sta terza copia lo lascio in considerazione di ognuno. Ma chi non vede essere il contenuto di tal Bolla falso, mentre in essa si conferiscono le decime del feudo della terra di Cupertino, quando che non si ha memoria, che Cupertino sia mai stato feudo della Chiesa di Nardò? Nè punto nuoce, che il Vicario di Nardò dica essere la Chiesa di Cupertino nella sua Diocesi, perocchè era in sua balia l'asserire quel, che voleva. Di più può stare, che la Chiesa di Nardò avesse in Cupertino un beneficio di sua collazione senza che avesse giurisdizione sulla nostra Collegiata. Ecco dunque svaniti cotesti pretesi atti possessivi, i quali ancorchè si vogliano avere per veri, non perciò costituiscono a favore de' Vescovi di Nardò un vero possesso, poichè per dirsi un possesso legittimo, deve necessariamente concorrervi la successiva frequenza degli atti possessivi.

La giurisdizione, che la Chiesa di Nardò ha esercitata su quella di Cupertino, ebbe origine ne' secoli posteriori, e forse nel 1412., allorchè l'Abate Epifanio facendo relazione a Giovanni XXIII. della Chiesa di Nardò, e dei luoghi ad essa soggetti vi comprese Cupertino; onde non è difficile a congetturare, che nella erezione, che nel 1413. fece quel Pontefice della Chiesa di Nardò in Cattedra Episcopale le sottomettesse la Collegiata di Cupertino. E ciò viepiù si comprova per essere da questo tempo in avanti stata la detta Chiesa sempre sottoposta a' Vescovi di Nardò. E forse da questa stessa epoca incominciarono i Vescovi di Nardò a procurare di privare la Chiesa di Cupertino di tutte le sue antiche preminenze, le quali ancor oggi la medesima ritiene in segno della sua antica libertà. Ma sono sempre riusciti vani i loro

loro tentativi , e particolarmente gli sforzi fatti per ispogliarla della quarta *funarum* , la qual prerogativa solo basta per dimostrarci lo stato della sua primiera libertà .

Cotesti vestigi ancora permanenti dell' antica libertà ed esenzione della Collegiata di Cupertino sono bastanti ed efficaci per rimettere quel Clero negli antichi suoi diritti ora , che quella Chiesa deve restituirsi ai nostri Sovrani come patroni e fondatori della medesima . Nè occorre , che il Vescovo si faccia studio del possesso , ed opponga il Regio *exequatur* , in virtù del quale egli , ed i suoi predecessori hanno usata l' Episcopale giurisdizione non meno in Nardò , che in Cupertino , e in tutta la Diocesi . Perocchè qualunque facoltà abbiano essi acquistata sulla Collegiata di Cupertino o per unione , o per concessione Pontificia , o per uso , o per qualunque altro titolo , è vano ogni loro dritto , perchè usurpato *inaudito patrono* . E rispetto ai Regj diritti de' padronati ultimamente l' autorità Sovrana con Real Carta de' 10. febbrajo 1772. emanata per la prima Segreteria di Stato in occasione della celebre causa della Trinità di Milero ha solennemente deciso sulle Bolle di unione , o traslazione non bastare l' *exequatur* , e tanto meno un *exequatur implicito* , ma esser necessario l' assenso in forma specifica solennemente emanato dal trono ; e con altro Real Rescritto degli 8. Agosto 1771. dato fuori dalla stessa prima Segreteria di Stato per lo Baliaggio di Putignano resta con Real determinazione per punto generale stabilito , che il Regio Assenso , e tutto quello , ch' è Regalia non si possa supplire nè per tempo , nè per congettura ; ma deve essere solenne e nella forma specifica , e vederfi ocularmente , originale , e nudo .

E se il possesso, e la giurisdizione da' Vescovi usata sulla Collegiata di Cupertino punto non nuoce per stabilire sulla medesima il Real Padronato, e per rimetterla oggi nel suo primiero stato di libertà; molto meno nuocer debbono gli atti possessivi dalle private famiglie usati nella stessa Chiesa con erigervi varj beneficj, e con provvedere a' medesimi. Nè occorre, che il Vescovo meni vampo di coteste Cappelle gentilizie, le quali non escludono nè la Regia fondazione, nè il Real Padronato, ma solo comprovano quanto miseramente quella Chiesa sia stata esposta alle altrui usurpazioni.

C A P. VI.

*Munificenza de' nostri Serenissimi Sovrani verso
la Chiesa di Cupertino.*

Oltre alle Reali rendite concesse dal Re Manfredi, delle quali ora non si ha notizia, possiede la Chiesa di Cupertino molti corpi provenienti dalla munificenza de' nostri Sovrani, in virtù de' quali sempre più si conferma, che i nostri Principi siano stati dotatori della medesima. Pirro del Balzo Principe di Altamura a' 27. Giugno 1483. spedi privilegio alla Chiesa e Capitolo di Cupertino, con il quale gli concesse la metà delle ridecime del feudo di Casote, e gli confermò l'intero ridecime de' Feudi di Boffentino, e di Cupertino (1), le quali forse gli erano state concesse dal Re Manfredi, come abbiamo veduto rilevarsi dall'antico manoscritto intitolato *precedenza*,

(1) *Fol. 150. a r. vol. 2.*

ria, & quarta funerum esistente nell' Archivio del Capitolo di Cupertino. Un tal privilegio fu confermato a' 3. Decembre del 1487. dal Re Federico d'Aragona (1), che sposò Isabella figlia, ed erede di Pirro del Balzo (2). Nè si opponga, che questa fu una mera elemosina di Pirro del Balzo confermata dal Re Federico, come suo erede, mentre i fondi donati da Pirro del Balzo, e confermati da Federico erano feudali, siccome ad evidenza rilevasi dal contesto istesso della donazione di Pirro del Balzo, ove si legge. *Volentes de causa nostra scientia, & proprii animi motu, & liberalitate mera gratuita, & elemosinaliter amoso, & in perpetuum per nos nososque heredes, & successores Clero, & Capitulo dictae nostrae terra Cupertini concedimus, & annuatim damus, & donamus medietatem reddecimae Casuli; ac etiam eidem Clero, & Capitulo concedimus, & donamus reddecimam Bosfemini, quam anno quolibet solebat dare, & solvere Curia nostra, nec non eidem predicto Capitulo & Clero donamus, & concedimus reddecimam in Terra nostra Cupertini, quam solebat dare, & solvere Curia nostra ipsius nostrae terra. Mandantes propterea quibuscumque herediis nostra Terra Cupertini presentibus, & futuris quatenus ad omnem dicti Cleri, & Capituli requisitionem anno quolibet & in perpetuum de fructibus dictae Curiae nostrae ad eorum manus pervenientibus, Clero & Capitulo predicto respondere debeant.* Or se

(1) Fol. 151. ad 152. vol. 2.

(2) Summonte tom. 3. lib. 5. pag. 537. Nicola Caputo nel suo libro della discendenza della Real Casa d'Aragona pag. 63.

le decime donate, e confermate da Pirro del Balzo eran feudali, come ognun vede, il dominio eminente delle medesime era presso il Sovrano, e perciò dal detto Pirro non si potevano senza il consenso del Monarca alienare, nè tampoco dare alla Chiesa di Cupertino sotto titolo di elemosina, com' egli si esprime nella sua carta, e molto meno potea proibire a' suoi successori di contravenire ad una tale sua disposizione. In fatti morto Pirro del Balzo malgrado una sua sì solenne donazione il Capitolo di Cupertino nel 1487. nè domandò ed ottenne (1) la conferma da Federico d'Aragona succeduto nel Contado di Cupertino a Pirro suo suocero. Una tale conferma di Federico, perchè fatta in tempo, ch'egli non era ancora di questi Regni Sovrano, nè aveva il pieno dominio di quei corpi, de' quali al più poteva donare il solo usufrutto durante la sua vita, non si può avere per legittima, e perpetua concessione. Onde ci resta a credere, che l'istesso Federico divenuto nostro Monarca, come tale, e non già come erede di Pirro del Balzo la confermasse almeno col fatto, e che poscia i Re successori per riguardo della sua memoria, e di Manfredi l'abbiano avuta per rata. Laonde è chiaro, che per *ratibationem* de' nostri Sovrani la Chiesa di Cupertino acquistò quei fondi. Ecco dunque, che i medesimi non per titolo di elemosina di Pirro del Balzo, siccome l'Avversario pretende, ma per mera munificenza dei nostri Sovrani pervennero a quella Chiesa.

Pertanto se il Conte Goffredo edificò la Chiesa di Cupertino

(1) Fol. 151. ad 152. vol. 2.

pertinente al Re Manfredi. di nuovo la preffe, e dotò, e il Re Federico, e i Sovrani successori le confermarono alcuni fondi feudali, chi può negare, che il Padronato della medesima non ispetti a' nostri Monarchi?

In fatti l'istesso Capitolo di Cupertino da tempo immemorabile ha sempre reso a' nostri Principi quegli atti, che i Canonici concedono a' soli Fondatori, e Padroni delle Chiese. Tutti i testimonj estragiudizialmente esaminati ad istanza dell'istesso Vescovo concordemente depongono essere antico, inveterato, e non mai interrotto costume di situarsi i Reali Ritratti nella prima Colonna della Collegiata di Cupertino, non solo in occorrenza del nome de' Sovrani, ma eziandio in occasione della Festività di S. Sebastiano Protettore della medesima Terra, al qual Santo in quella Chiesa sta eretta una ben sontuosa Cappella (1). E l'istesso concordamente depongono il Sacerdote D. Andrea Vetrano (2), e Francesco Plantera (3) esaminati giuridicamente.

E' qui da avvertirsi, che se per antico non mai interrotto costume si sono nella Chiesa di Cupertino situati i ritratti de' nostri Sovrani nella Festività di S. Sebastiano, deve dirsi, che ciò sia seguito eziandio pria della venuta del glorioso Re Carlo III. Monarca delle Spagne in questo Reame, e perciò è all'Avver-

L. 3 . fa-

(1) *Fol. 146. ar., fol. 149. ar., fol. 152. ar., fol. 156. ar. 160. ar. 164. ar. 165. ar. 166. ar. 170. ar. 174. ar. 188. ar. 191. ar., fol. 198. vol. 1.*

(2) *Fol. 53. ar. vol. 2.*

(3) *Fol. 82. ar. vol. 2.*

fario ritirata poco sicura il sostenere , che i porfi detti ritratti sia avvenuto a riguardo della ~~venuta~~ di detto Principe , che cade appunto nel giorno di S. Sebastiano ai 20. di Gennajo .

Ma non debbo omettere , che il Vescovo per mezzo de' suoi ultimi testimonj si è sforzato provare , che i detti Reali Ritratti pria della venuta delle gloriose armi di Spagna non si ponevano nella Festività di S. Sebastiano, ma solo nel giorno, che cadeva la nascita de' Principi Austriaci allora dominatori di questo Reame . Una tale assertiva però è contraddetta dagli altri suoi testimonj esaminati estragiudizialmente , ed affinchè meglio si vegga di qual peso sia una tale assertiva , e tutte le altre deposizioni da essi fatte , giova quì dimostrare , che i medesimj sono tutti suoi parziali , e soggetti , e perciò riprovati dalle leggi . Ha egli fatto esaminare l' Arciprete D. Petrangelo Tumulo , D. Pasquale Bove suo Vicario Foraneo , ed il Sacerdote D. Policarpio Politano tutti dall' Udienza di Lecce nel 1769. inquisiti per essersi opposti alla difesa del Regio Padronato intrapresa dal quel Reverendo Capitolo (1) . Nè minori eccezioni soffrono Paolino Greco , ed Alessandro Lezzi altri suoi testimonj il primo per esser stato suo Procuratore nel presente litigio (2) , ed il secondo per esser suo colonno (3) . E finalmente D. Giuseppe de Tullie , e D. Giuseppe Massa , che il Vescovo ha fatto esaminare sono egualmente dalle leggi riprovati , come suoi parziali,

(1) Fol. 318. a 333. 248. volume primo .

(2) Fol. 136. vol. 1.

(3) Fol. vol. 2.

ziali, e soggetti, mentre il primo è Canonico della Cattedrale di Nardò, ed il secondo è partecipante della medesima. Laonde è chiaro, e manifesto, che sia vano, e nullo ogni loro detto su questo, e qualunque altro articolo. Pertanto avendo riggettata la prova testimoniale del Vescovo, potremo concludere, che il porsi dal Capitolo di Cupertino i Reali Ritratti nelle Festività della Chiesa, sia seguito non per sollennizzare la nascita, o il nome de' nostri Principi, ma per prestare ai nostri Sovrani quegli atti di ossequio, e di gratitudine, che a loro convengono, come a' Fondatori, e Padroni di quella Chiesa.

C A P. VII.

Intenzione dalla Corona sempre avuta di revindicare la Collegiata di Cupertino.

Oltre agli espressati titoli, che fanno ad evidenza conoscere appartenersi al nostro Sovrano il Patronato della Chiesa di Cupertino, abbiamo fatti indubitati, che ci fanno presumere, che la Corona ha sempre avuto intenzione particolare di riacquistare una tale Regalia. Quel, che mette fuor d'ogni dubbio, e controversia una tale assertiva, è la vendita fatta della Terra di Cupertino nel 1557. dal Duca d'Alba Vicerè di questo Regno ad Uberto Squarciafico.

Nell'istrumento della menzionata vendita si leggono le seguenti parole: *Exceptis etiam, & in presenti venditione non comprehensis, sed expresse reservatis dictæ Regiæ Curie juribus patronatus Ecclesiarum, ac juribus presentandi, & conferendi in eis, ac juribus reintegrandi in forma quæcumque bona, iura, membra, & introitus dictæ Terræ occupata, indebite alienata, & qua*

illicite forte per alios detinentur , & possidentur , que nullo modo includantur in presenti venditione . Verum est conventum , quod prima vice vacationis omnium , & quorūcumque beneficiorum de jurepatronatus in dicta Terra existentium , in quibus presentatio , seu collatio esset facienda per Baronem , seu utilem Dominum Terræ predictæ , presentatio , & collatio ipsa in dicta vice tantum fiat , & fieri possit ac debeat per Dominum Magnificum Ubertum , tamquam utilem Dominum dictæ Terræ non obstante presenti reservatione (1) .

In virtù di coteste parole la Regia Corte nella vendita suddetta si riservò non solo tutti i Padronati delle Chiese esistenti nella medesima Terra , de' quali era in possesso , ma di più il diritto di revindicare eziandio gli altri Padronati ivi siti , ed usurpati .

In Cupertino oltre alla Chiesa di S. Antonio fuori le mura , e la Chiesa di S. Marco entro il Castello , delle quali Chiese il Padronato da tempo antichissimo ha sempre appartenuto al Sovrano , che ne ha l'attuale possesso (2) , altra Chiesa non esiste , che la Collegiata , come sul decimo terzo articolo tutti i testimonj concordemente depongono (3) : laonde della medesima convien dire , che il Vicerè si riservò il dritto di vendicarla alla Corona .

Non occorre , che quì l'Avversario colla solita sua sottigliezza ci opponga , che il Vicerè si riservò il solo dritto

(1) Fol. 94. vol. 1.

(2) Fol. 351. vol. 1.

(3) Fol. 29. ar. 36. 41. ar. 50. ar. 53. ar. 57. ar. 62. ar. 66. ar. 71. 75. 79. ar. 82. 130. ar. 134. vol. 2.

dritto di vendicare i beni feudali siti in Cupertino ;
 ed occupati da altri, è non già i padronati usurpati,
 siccome al suo credere sonano le parole dell' istrumen-
 to di vendita. *Exceptis etiam, & in presenti vendi-
 tione non comprehensis sed expresse reservatis dicta Re-
 gie Curie . . . juribus reintegrandi in forma quacum-
 que bona, jura, membra indebite alienata, & qua il-
 licite forte per alios detinentur ;* ove tra i diritti da
 reintegrarsi alla Corona non si facendo special men-
 zione de' padronati, non si può estendere ai medesimi.
 E' smentita una tale assertiva dal contesto istesso, che
 ci fa chiaramente conoscere, che il Vicerè espres-
 samente riservò alla Corona il dritto di vendicare i pa-
 dronati occupati. Seguiamo di passo in passo le pa-
 role della vendita. *Exceptis etiam, & in presenti ven-
 ditione non comprehensis sed expresse reservatis dicta
 Regie Curie juribus patronatus Ecclesiarum, ac juribus
 presentandi in eis.* Ecco la riserva di nominare a
 quei beneficj siti in Cupertino, di cui allora era il
 Sovrano in possesso. *Ac juribus reintegrandi in forma
 quacumque bona, jura, membra indebite alienata, &
 que illicite forte per alios detinentur, & possidentur,
 que nullo modo includantur in presenti venditione ;* ec-
 co riservato il dritto di vendicare i corpi occupati.
*Verum est Conventum, quod prima vice vacationis om-
 nium & quorumcumque beneficiorum de jure patronatus
 in dicta terra existentium, in quibus presentatio, seu
 collatio offer facienda per Baronem, seu utilem Domi-
 num terra predicta, presentatio, & collatio ipsa in di-
 cta vice tantum fiat, & fieri possit, ac debeat per Do-
 minum magnificum Ubertum tamquam utilem Dominum
 terra predicta non obstante presenti reservatione.* Ecco
 il permesso dato ad Uberto Squarciafico di nominare
 per

per una sola volta ai beneficj Regj siti in Cupertino, de' quali il Monarca era allora possessore. Che poi il diritto riservato alla Corte di vendicare i beni occupati, e siti nel tenimento di Cupertino si estenda ancora ai padronati usurpati, ed in detta terra esistenti bastantemente lo dimostra il parlarsi prima, e dopo di una tal riserva sempre de' soli padronati. Ma quel, che toglie ogni dubbio è il trovarsi ivi tra i diritti riservati *juribus reintegrandi in forma*, non solo *omnia bona*, ma eziandio *jura*. Or chi non fa, che i Padronati non sono beni nè stabili, nè fementi, ma semplici diritti *jurapatronatus*? Dunque se il Vicerè riservò alla Corona il dritto di reintegrare alla medesima, *jura indebita alienata, & quae illicitè forte per alios desinentur*, e se i padronati altro non sono, che semplici diritti, e se l'unico padronato della Collegiata di Cupertino era allora occupato, giacchè degli altri la Corona era allora in possesso, chi negherà, che fosse chiara espressa, e determinata intenzione del Vicerè di riservare al Sovrano il jus di riunire alle supreme Regalie un tal padronato?

In virtù adunque di tale riserva, quando anche mancassero i di sopra allegati documenti, che ad evidenza dimostrano il Real Padronato, dovrebbe riunirsi alla Corona la Collegiata di Cupertino.

E' massima incontrastabile, e ricevuta da tutti i Tribunali, e confermata dalle continue giudicature, che per provare il Real Padronato bastano i soli indizj (1).

Se

(1) *Portugal. de donationibus Regiis. lib. 3. cap. 28. n. 164. Solerzano de Indiarum jure lib. 3. cap. 3. num. 11. tom. 2. Salgado de Regia Protectione part. 3. cap. 10. num. 280.*

Se una tal massima deve aver luogo negli altri Reami, molto più deve essere accettata nel nostro Reame, ove, secondo che avverte l'antica Chiesa Canonica, i Re di Puglia conferiscono tutti i beneficj come lungamento ne scrive il Reggente de Ponte nella sua decisione seconda per la Chiesa di Altamura contro il Vescovo di Gravina. E ciò è confermato dagli stessi Romani Pontefici, tra' quali Innocenzo VIII. essendosi querelato col Re Ferdinando il Cattolico, perchè nominava a tutti i beneficj del nostro Regno, n' ebbe da quel Principe di tal querimonia per risposta, che tale era il suo dritto, al che il Papa non replicò con mettere in dubbio il possesso, in cui erano i nostri Re di provvedere ai beneficj del Regno, ma si contentò soltanto dire, che ciò era stato per lo passato per l'ignoranza de' tempi (1). E benchè oggi il fatto non cammini così per i varj cambiamenti sofferti, non di meno sempre la presunzione è a favore del Sovrano, perchè quell'antica consuetudine di provvedere a tutti i beneficj del Regno attestata dalla Chiesa Canonica, e dall'istesso Innocenzo VIII. non richiamata in dubbio è derivata non altronde, che dall'essere stati i Re Fondatori delle Chiese esistenti nel nostro Reame. Ma non occorrono quì congetture, giacchè malgrado la dispersione, in cui sono andate le nostre memorie de' secoli trascorsi per le varie vicende sofferte, e malgrado l'oscurità, in cui è l'Istoria del nostro Regno, ci è

riu.


(1) Si veggano le miscellanee di Baluzio dell'ultima edizione fatta in Lucca colle addizioni del Padre Mansi t. I. pag. 520.

riuscito dimostrare ad evidenza , che l' antichissima Chiesa di Cupertino fu fondata dal Conte Goffredo Normanno , fu di nuovo eretta dal Re Manfredi , e da esso arricchita di privilegj , e di rendite , e fu dal Re Federico di molte rendite feudali accresciuta . Di più abbiamo fatto conoscere , che la Corona ha da tempo antichissimo pensato di revindicare la detta Chiesa . Onde il vigilantissimo Sig. Avvocato Fiscale in vista di tanti , e sì chiari documenti ha fatto istanza di tosto revindicarsi una sì Suprema Regalia . L'ardentissimo zelo , che il degnoissimo Sig. Consultore ha sempre dimostrato per la difesa de' Sovrani diritti , mi rende certissimo , ch' egli farà per decidere , che la medesima Chiesa di Cupertino è di Real Padronato , e che deve alla Corona riunirsi con tutte le sue antiche prerogative , e preminenze .

Napoli 18. Aprile 1772.

Giacinto Dragonetti .

ALFONSO



10

BIBLI
VII
X